



Studio Notarile
Dott. Stefano Ferretti
Via de' Carbonesi n.11
40123 Bologna
Tel:051 6440475
Fax: 051 3391481

Repertorio n° 18.027

Raccolta n° 4.678

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' QUOTATA "DATALOGIC S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaundici

(28 aprile 2011)

In Calderara di Reno (BO), Via Marcello Candini n. 2 alle ore undici e cinque minuti primi.

Avanti a me dott. STEFANO FERRETTI Notaio in Bologna, iscritto nel Distretto Notarile di Bologna, è presente il signor:

- VOLTA Ing. Cav. ROMANO nato a Bologna il 15 febbraio 1937 e domiciliato per la carica in Calderara di Reno (BO), Via Marcello Candini n. 2, imprenditore, comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo, per le ore undici è stata convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci della società

"DATALOGIC S.P.A. "

con sede in Calderara di Reno (BO), Via Marcello Candini n. 2, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 30.392.175,32 (trentamiliioni trecentonovantaduemila centosettantacinque/32), numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 01835711209, Repertorio Economico Amministrativo n.ro BO-391717

per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.*
2. *Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.*
6. *Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.*
7. *Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.*
8. *Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui*

all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Indi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, richiede a me notaio di redigere il verbale delle deliberazioni che l'assemblea dovesse adottare.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente nella suindicata qualità, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 8 del Regolamento Assembleare e mi dichiara che l'assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato nel quotidiano Milano Finanza in data 25 marzo 2011;

Dichiara inoltre il Presidente che:

(i) in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sono stati depositati presso la sede sociale, la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A. i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva dell'allegato n. 1, relativo alla relazione avente ad oggetto la proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, nonché dell'allegato n. 2, relativo alla relazione sulla politica di remunerazione);
- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 ex art. 154-ter, comma 1, del TUF, comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A., il bilancio consolidato di Gruppo, le relative relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 del TUF, nonché alle relazioni di revisione redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifiche statutarie, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99;
- la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Di tali depositi è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

(ii) non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

(iii) non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

(iv) esaminate le certificazioni presentate dagli azionisti e verificata la legittimità delle deleghe, sono presenti, al momento, n.ro 5 (cinque) azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 40.990.501 (quarantamilioninovecentonovantamilacinquecentouno) azioni, pari al 70,133% del capitale sociale, sulle n.ro 58.446.491 azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale di Euro 30.392.175,32;

(v) che alla data odierna le azioni di proprietà della Società rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso ammontano a n. 4.252.574 come risulta

certificato da estratti emessi dalle competenti depositarie;

(vi) che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è a disposizione dell'Assemblea, depositato all'ingresso della sala e, completato dai nominativi che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale parte integrante, al verbale di questa Assemblea;

(vii) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al comparente nella sopra indicata qualità di Presidente, il signor Sacchetto dr. Mauro, Amministratore Delegato, nonché i Consiglieri Pier Paolo Caruso, Gabriele Volta, Angelo Manaresi, Gianluca Cristofori e Luigi Di Stefano; sono assenti giustificati gli altri consiglieri;

(viii) che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente rag. Stefano Romani nonché i Sindaci effettivi dottori Massimo Saracino e Mario Stefano Ravaccia;

(ix) che, a seguito dei riscontri effettuati in base alle comunicazioni ricevute ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle risultanze del libro soci, alle certificazioni rilasciate per l'odierna assemblea e ad altre informazioni comunque a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sono:

1) Hydra s.p.a., con una partecipazione del 68,325% (sessantotto virgola trecentoventicinque per cento) pari a n.ro 39.933.810 (trentanovemilioni novecentotrentatremila ottocentodieci) azioni ordinarie;

2) Tamburi Investment Partners s.p.a., con una partecipazione del 6,389% (sei virgola trecentottantanove per cento) pari a n.ro 3.733.935 (tremilioni settecentotrentatremila novecentotrentacinque) azioni ordinarie;

3) D'Amico Società di Navigazione s.p.a. con una partecipazione del 2,057% (due virgola zero cinquantasette per cento) pari a n.ro 1.202.170 (unmilione duecentoduemilacentosettanta) azioni ordinarie.

Il Presidente rende noto, inoltre, che alla data odierna non risultano accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

Il presidente comunica, inoltre, che è stato consentito l'ingresso nella sala dell'assemblea al Dottor Marco Rondelli, nella sua veste di Direttore amministrazione, finanza e controllo della società, all'Avv. Federica Lolli, nella sua veste di Direttore dell'Ufficio Affari Legali nonché a personale tecnico e di supporto.

In merito all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sui siti internet www.datalogic.com e www.borsaitaliana.it, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nei seguenti termini:

i) la relazione sulle materie all'ordine del giorno, in data 25 marzo 2011;

ii) la relazione finanziaria annuale, in data 25 marzo 2011;

iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, in data 25 marzo 2011;

iv) la relazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto/disposizione di azioni proprie, in data 6 aprile 2011;

v) la relazione sulle proposte di modifiche statutarie, in data 6 aprile 2011.

Fa presente che ogni partecipante all'odierna Assemblea ha ricevuto all'ingresso copia della suindicata documentazione.

Il Presidente completa le formalità di apertura invitando i partecipanti all'assemblea a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto ai sensi degli artt. 120 e 122 del D.Lgs. 58/98 e/o dell'art. 2359 bis del codice civile, e ciò a valere per tutte le deliberazioni. Nessuno comunica condizioni di incompatibilità al voto ai sensi della vigente legislazione in materia; il Presidente conferma pertanto la legittimazione al voto dei soci presenti.

Il Presidente fa inoltre presente che le votazioni, come prevede il Regolamento Assembleare, avverranno a scrutinio palese a mezzo di alzata di mano. Il Presidente raccomanda agli azionisti che si dovessero allontanare prima di una votazione, di far registrare la propria uscita nelle apposite postazioni ubicate all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Invita altresì gli azionisti a non allontanarsi durante le operazioni di voto.

In ogni caso il Presidente comunica che sarà allegato al verbale dell'assemblea, quale sua parte integrante, o contenuto nel verbale medesimo, l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute.

Infine comunica che, al fine di assicurare un ordinato e snello svolgimento della discussione, è opportuno che venga applicata una disciplina che regoli il periodo di tempo a disposizione di chi ottiene la parola per intervenire nella discussione che dovrà, ovviamente, essere circoscritta agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea; formula al riguardo la seguente direttiva:

- ciascun socio avrà a disposizione, per svolgere il proprio intervento, un periodo di 10 (dieci) minuti;
- gli interventi verranno riportati a verbale per sintesi, salvo che qualcuno degli intervenuti chieda la trascrizione integrale della propria dichiarazione resa su supporto cartaceo.

Quindi, constatata la tempestività e la regolarità della convocazione nonché l'entità del capitale presente o rappresentato, nonché la sussistenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti dichiara giuridicamente idonea l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Viene messo in discussione l'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

1° punto o.d.g.

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, dichiara il Presidente che il Consiglio di Amministrazione informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* (precedentemente denominato *International Accounting Standard Committee*), approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, "IFRS"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, in data 24 marzo 2011 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione

dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della predetta pubblicazione. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

Il Presidente passa quindi alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si richiede che, considerato che è già avvenuta la distribuzione della documentazione inerente al bilancio di esercizio, venga omessa la lettura del bilancio corredato di nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrare i dati essenziali del bilancio di esercizio, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito alla proposta del socio.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore undici e ventiquattro minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti;

Astenuti: D'Amico Società di Navigazione spa, JP Morgan Funds Europe e Axa World Fund;

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Passa quindi la parola all'Amministratore Delegato dr. Mauro Sacchetto che provvede ad illustrare all'Assemblea i dati più significativi dell'esercizio 2010.

Esaurita l'esposizione, il Presidente ringrazia il dottor Mauro Sacchetto della relazione e, non essendoci richieste di intervento, sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato di esercizio di cui procede alla lettura.

"Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la seguente destinazione

del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, pari ad Euro 9.450.518,98:

- di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 472.525,95) a riserva legale;

- di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 2 maggio 2011 e pagamento il 5 maggio 2011, per un importo pari ad Euro 8.129.087,55;

- di riportare a nuovo il residuo utile dell'esercizio, pari ad Euro 848.905,48."

Il Presidente comunica inoltre, ai sensi della disposizione CONSOB n. DAC/RM/9600/3558 del 18 aprile 1996 che l'attività di revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2009 ha previsto da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. l'utilizzo di risorse per un fatturato a titolo di compenso di euro 147.100,00 (al netto di IVA e non tenendo conto delle spese).

In particolare, comunico che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.:

- per la revisione del bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. al 31 dicembre 2010 ha impiegato n. 300 ore per un compenso di euro 22.400,00;

- per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Datalogic al 31 dicembre 2010 ha impiegato n. 920 ore per un compenso di euro 63.000,00;

- per la revisione della relazione semestrale consolidata del Gruppo Datalogic al 30 giugno 2010, ha impiegato n. 929 ore per un compenso di euro 61.700,00.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.,

(i) preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

(ii) esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 presentato dal Consiglio di Amministrazione;

(iii) udito e approvato quanto esposto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai dati essenziali del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010;

(iv) udita, in particolare, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha dato lettura il Presidente

DELIBERA

a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis del D.Lgs. 58/98, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso;

b) di approvare, in particolare, la seguente destinazione del risultato dell'esercizio, pari ad Euro 9.450.518,98:

- di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 472.525,95) a riserva legale;

- di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle

ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 2 maggio 2011 e pagamento il 5 maggio 2011, per un importo pari ad Euro 8.129.087,55;

- di riportare a nuovo il residuo utile dell'esercizio, pari ad Euro 848.905,48."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore undici e trentacinque minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera all'unanimità nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, dichiara il Presidente che il Consiglio di Amministrazione vuole informare i presenti in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010, preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazione ex art. 154-bis TUF, nonché la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

2° punto o.d.g.

Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente ricorda come il 29 aprile 2010 siano state illustrate all'Assemblea le caratteristiche dello schema incentivi per il *management*, denominato "*Management Incentive Program 2010*", nella nuova formulazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina ("Piano MIP 2010"), il quale prevede che, per quanto riguarda gli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, la maturazione dell'incentivo sia basata sul raggiungimento di obiettivi di *performance individuale* (di natura quantitativa, ove possibile, misurabili e connessi strettamente ai principali obiettivi della propria funzione) e sul raggiungimento di obiettivi di *performance aziendali* misurati, a livello di Gruppo, su parametri economico-finanziari (e/o sulla combinazione di questi ultimi) quali l'ammontare del fatturato, l'EBITDA, il capitale circolante medio e l'utile netto.

Ricorda inoltre, come nella stessa sede sia stato precisato che il livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance aziendale* avrebbe determinato l'ammontare *potenziale* massimo dell'incentivo variabile da erogare, mentre il livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance individuali* avrebbe determinato, invece, l'ammontare (uguale o minore, mai superiore al

potenziale) dell'incentivo variabile da erogarsi effettivamente, con *cap* fissato al 200% dell'incentivo variabile massimo potenzialmente erogabile.

Ricorda, infine, come in pari data l'Assemblea abbia deliberato un compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari incarichi, per l'esercizio 2010, pari ad Euro 2.000.000,00, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione di tale importo globale massimo tra i diversi amministratori.

In questa sede, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di come, sulla base degli straordinari risultati economico-finanziari conseguiti a livello di Gruppo nell'esercizio 2010, il predetto importo globale massimo non permetta, di fatto, l'erogazione dell'incentivo variabile complessivamente maturato ai sensi del Piano MIP 2010 dagli amministratori dotati di particolari incarichi della Società.

Pertanto, su apposita raccomandazione del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito al conguaglio dei compensi da erogarsi ai membri del Consiglio di Amministrazione medesimi, compresi quelli investiti di particolari incarichi, per la parte eccedente l'ammontare globale massimo deliberato dall'Assemblea in data 29 Aprile 2010, pari ad Euro 346.000,00.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A., preso atto

i) della delibera assembleare del 29 aprile 2010 che ha determinato un compenso globale massimo pari ad Euro 2.000.000,00, assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari incarichi, per l'esercizio 2010;

ii) degli straordinari risultati economico-finanziari conseguiti a livello di Gruppo nell'esercizio 2010;

iii) della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, su raccomandazione del Comitato per la Remunerazione,

DELIBERA

a) di approvare il conguaglio dei compensi da erogarsi ai membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari incarichi, per la parte eccedente l'ammontare globale massimo deliberato dall'Assemblea in data 29 Aprile 2010, pari ad Euro 346.000,00."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore undici e quarantatre minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa, D'Amico Società di Navigazione spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti;

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Axa World Fund e JP Morgan Funds Europe.

Risultano pertanto n.ro 40.637.380 voti favorevoli e n.ro 353.121 voti contrari. Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.637.380 azioni ordinarie.

3° punto o.d.g.

Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2011, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

A tal fine, ricorda all'Assemblea che la prestazione dell'Amministratore è onerosa e debitrice del compenso è, ovviamente, la Società amministrata.

Il potere di determinare il compenso per la generalità degli Amministratori compete ai Soci, i quali possono esercitarlo in Assemblea ai sensi dell'art. 2389, 1° comma del codice civile. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 2389, III° comma del codice civile, al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Lo Statuto Sociale vigente, per maggiore trasparenza, stabilisce che all'Assemblea degli Azionisti spetta anche il potere per la determinazione dell'ammontare globale massimo dei compensi da assegnare agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

I Soci saranno chiamati, quindi, a deliberare in merito alla determinazione dei suddetti compensi avendo riguardo agli usi ovvero ai compensi corrisposti ad amministratori che svolgono attività simili in società di corrispondenti dimensioni. Ai fini della determinazione del rapporto tra prestazione e controprestazione, dovranno essere tenuti presenti parametri oggettivi quali, ad esempio, l'impegno richiesto agli amministratori, la qualità e l'entità della prestazione, avendo riguardo ai diretti benefici che tali attività portano alla Società.

Propone di fissare il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio sociale 2011, compresi quelli investiti di particolari cariche, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a Euro 2.600.000,00, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A., preso atto della proposta formulata dal Presidente

DELIBERA

a) di fissare il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale 2011, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a Euro 2.600.000,00, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri.

b) di determinare nella medesima misura di cui al punto 1, ragguagliata pro rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli amministratori per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2012 e la data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'esercizio 2011, salva maggior determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore undici e quarantanove minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa, D'Amico Società di Navigazione spa, Axa World Fund, Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: JP Morgan Funds Europe.

Risultano pertanto n.ro 40.937.380 voti favorevoli e n.ro 53.121 voti contrari.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.937.380 azioni ordinarie.

4° punto o.d.g.

Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che in data 30 giugno 2010 sono intervenute le dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società del Consigliere Lodovico Floriani, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2009, e che tali dimissioni rendono necessaria la delibera dell'Assemblea in merito all'eventuale nomina di un nuovo amministratore, in sostituzione di quello cessato, ovvero alla riduzione del numero degli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che:

a) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, Datalogic S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, che stabilisce altresì il numero dei consiglieri;

b) in virtù dell'appartenenza dell'Amministratore cessato nel corso dell'esercizio 2010 all'unica lista presentata in sede di nomina ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, risulta comunque assicurata la tutela delle minoranze;

c) il numero, la qualifica e le competenze degli Amministratori rimasti in carica assicurano comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni;
si propone di procedere ad apposita votazione per determinare la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e, per tali fini, si formula la seguente proposta: "che venga ridotto il numero degli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione da un numero di 11 (undici) ad un numero di 10 (dieci)".

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, in questo momento, alle ore undici e cinquantatre minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera all'unanimità nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie.

5° punto o.d.g.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, dichiara il Presidente che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, illustrata nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A - schema 4 - del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, si propone che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati essenziali, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore undici e cinquantasei minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti;

Astenuti: JP Morgan Funds Europe, Axa World Fund e D'Amico Società di Navigazione spa;

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza, nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.:

(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

(iii) preso atto che, alla data della presente deliberazione, Datalogic S.p.A. possiede n. 4.252.574 azioni proprie in portafoglio;

DELIBERA

(a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione per esso, disgiuntamente fra loro, il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2011, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi, stabilendo che:

i. il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto;

ii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria dovrà essere non inferiore a Euro 2 e non potrà essere superiore ad Euro 20;

iii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del TUF, e dall'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità: a) per il tramite di

offerta pubblica di acquisto; b) sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative previste dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 183 del TUF, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

iv. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;

(b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente fra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:

i. la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici, (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali, (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

ii. nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2;

iii. a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, confluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;

(c) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2010;

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore dodici e quattro minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che

comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa, D'Amico Società di Navigazione spa, Fondazione dei Dottori Commercialisti e Axa World Fund;

Astenuti: Nessuno.

Contrari: JP Morgan Funds Europe.

Risultano pertanto n.ro 40.937.380 voti favorevoli e n.ro 53.121 voti contrari.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.937.380 azioni ordinarie.

6° punto o.d.g.

Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile, illustrata nell'allegato numero 1 alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 25 marzo 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs 58/98, comprensiva dell'allegato n. 1, relativo alla relazione avente ad oggetto la proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, si propone che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti a formulare le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore dodici e sette minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Axa World Fund, JP Morgan Funds Europe, D'Amico Società di Navigazione spa.

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.:

(i) esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(a) l'abrogazione del regolamento dei lavori assembleari adottato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 ottobre 2000;

(b) l'adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile;

(c) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato gli opportuni poteri per depositare e pubblicare il testo del nuovo regolamento dei lavori assembleari;

(d) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato i più ampi poteri per eseguire le adottate deliberazioni, ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le deliberazioni stesse ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore dodici e undici minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Tutti i soci presenti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera all'unanimità nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie.

7° punto o.d.g.

Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Con riferimento al settimo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, illustrata nell'allegato numero 2 alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio

azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 25 marzo 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs 58/98, comprensiva dell'allegato n. 2, relativo alla relazione avente ad oggetto la proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, si propone che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti a formulare le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore dodici e quattordici minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Axa World Fund, D'Amico Società di Navigazione spa e JP Morgan Funds Europe.

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.:

(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(a) di approvare la politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore dodici e diciotto minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa, Fondazione dei Dottori Commercialisti, D'Amico Società di Navigazione spa e Axa World Fund;

Astenuti: Nessuno.

Contrari: JP Morgan Funds Europe.

Risultano pertanto n.ro 40.937.380 voti favorevoli e n.ro 53.121 voti contrari.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.937.380 azioni ordinarie.

8° punto o.d.g.

Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Con riferimento all'ottavo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - alla quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1° punto o.d.g.

Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito:

(i) alla proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale prevedendo l'espressa esclusione dell'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ex articolo 135-undecies, primo comma, del TUF;

(ii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione dello "speciale" quorum deliberativo di cui all'art. 11, terzo comma, prima parte (c.d. whitewash), nonché dello "speciale" quorum costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010;

(iii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;

(iv) alla proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate

adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Ricorda che tutte le suindicate proposte sono state analiticamente illustrate e motivate nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, che mi accingo ad esporre.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, propongo che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati essenziali, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore dodici e ventitre minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Axa World Fund, JP Morgan Funds Europe e D'Amico Società di Navigazione spa.

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.,

(i) esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(a) *di escludere statutariamente l'onere a carico della Società di ricorrere*

all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(b) *di modificare il testo dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera, il quale pertanto assume il seguente tenore letterale*

"Art. 10

Diritti di Voto e di Intervento

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno."

(c) *di recepire statutariamente il quorum deliberativo (c.d. whitewash) ed il quorum costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;*

(d) *di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;*

(e) *di modificare il testo dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub c e sub d, il quale pertanto assume il seguente tenore letterale*

"Art. 12

Maggioranza

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.

In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile,

l'approvazione assembleare di tale proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito:

- il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. I), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo."

(f) *di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;*

(g) *di modificare il testo dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera di cui al punto sub f, il quale pertanto assume il seguente tenore letterale*

"Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti

normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo

societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob."

(h) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal Notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore dodici e quarantacinque minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa, Fondazione dei Dottori Commercialisti e D'Amico Società di Navigazione spa.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Axa World Fund e JP Morgan Funds Europe.

Risultano pertanto n.ro 40.637.380 voti favorevoli e n.ro 353.121 voti contrari.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.637.380 azioni ordinarie.

2° punto o.d.g.

Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Vi ricordo che la suindicata proposta è stata analiticamente illustrata e motivata nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob

con delibera n. 11971/99.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A - schema 3 - del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, si propone che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati essenziali, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum. Comunica che, in questo momento, alle ore dodici e quarantotto minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Axa World Fund, D'Amico Società di Navigazione spa e JP Morgan Funds Europe.

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.,

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;*

DELIBERA

(a) di attribuire statutariamente all'assemblea straordinaria la possibilità di aumentare il capitale sociale, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, confermando altresì la facoltà di delegare agli amministratori la possibilità di aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile - il capitale sociale a titolo oneroso o

gratuito, con o senza il diritto di opzione;

(b) di modificare il testo dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera, il quale pertanto assume il seguente tenore letterale

"Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilionitrecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile."

(c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore dodici e cinquantatré minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Tutti i soci presenti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera all'unanimità nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie.

3° punto o.d.g.

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale di cui al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che Consiglio di Amministrazione invita a deliberare in merito alla proposta attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai

sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquante due) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile.

Informa che il Rag. Stefano Romani, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ha dichiarato ed attestato che, alla data odierna, il capitale sociale della Società, pari ad Euro 30.392.175,32 (trentamiliardi trecentonovantaduecento settantacinque virgola trentadue), risulta interamente sottoscritto e versato.

Ricorda che la suindicata proposta è stata analiticamente illustrata e motivata nella relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99.

Chiede di prendere la parola il rag. Pier Paolo Caruso a nome del socio azionista HYDRA S.P.A., società titolare di n. 39.434.650 azioni ordinarie, e chiede di leggere una richiesta scritta del rappresentante della detta società, avv. Gabriele Ricci nella quale si propone quanto segue.

Considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A - schema 3 - del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, si propone che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati essenziali, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al presente punto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone che l'Assemblea si pronunci in proposito sulla proposta del socio Hydra spa.

Invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, in questo momento, alle ore dodici e cinquantasette minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Hydra spa e Fondazione dei Dottori Commercialisti.

Astenuti: Axa World Fund, D'Amico Società di Navigazione spa e JP Morgan Funds Europe.

Contrari: Nessuno.

Risultano pertanto n.ro 39.435.210 voti favorevoli e n.ro 1.555.291 astenuti.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera a maggioranza nella specie con il voto favorevole di n.ro 39.435.210 azioni ordinarie.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sul presente punto all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.,

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;*
- (iii) preso atto che, alla data della presente delibera, l'attuale capitale sociale della Società risulta interamente versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

(a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;

(b) di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di determinare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge;

(c) di modificare il testo dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub a e sub b, il quale pertanto assume il seguente tenore letterale

"Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e

quinto comma, del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;

- di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge."

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che, in questo momento, alle ore tredici e sei minuti primi sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) soci, portatori di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie pari al 70,133% del capitale sociale.

Rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Si procede quindi alla votazione i cui risultati sono:

Favorevoli: Tutti i soci presenti.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

Il Presidente comunica i risultati della votazione e dichiara pertanto approvata la sopra indicata proposta di delibera all'unanimità nella specie con il voto favorevole di n.ro 40.990.501 azioni ordinarie.

////

Chiede la parola il dottor Andrea Selvatici rappresentante della Fondazione dei Dottori Commercialisti che esprime il proprio giudizio positivo e l'apprezzamento sui risultati di bilancio particolarmente brillanti testé approvati. Richiede inoltre alcune delucidazioni sulle prospettive di sviluppo dell'attività della società nei paesi emergenti.

Il dottor Mauro Sacchetto risponde ai quesiti proposti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore tredici e otto minuti primi.

Quindi il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale la seguente documentazione:

- lo Statuto sociale aggiornato sotto lettera "A";
- l'elenco dei soci partecipanti alla presente assemblea sotto lettera "B";
- la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno sotto lettera "C";
- la relazione illustrativa della richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sotto lettera "D";
- la relazione illustrativa della proposte di modifica statutaria sotto lettera "E";
- la relazione corporate governance sotto lettera "F";
- i risultati delle diciassette votazioni sotto le lettere dalla "G1" alla "G17".

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto con l'ausilio di mezzi elettronici e meccanici di scritturazione e da me completato personalmente su fogli quattordici per pagine sessantacinque e fin qui di questa sessantaseiesima letto al comparente che dichiara di approvarlo e alle ore quattordici e dieci minuti primi meco lo sottoscrive.

F.to Romano Volta

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

**ALLEGATO "A" al N. 4.678 di raccolta
Statuto "Datalogic s.p.a."**

Titolo I

Elementi Identificativi

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Datalogic S.p.A."

Art. 2

Sede

La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno (BO).

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

Art. 3

Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a) del codice civile, la proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione

Art. 4

Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione, (anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi elettrici, elettronici e chimici e di comunicazione dati e voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (ivi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi.

La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e il loro finanziamento.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi.

La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E' comunque escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.Lgs. 58/1998, di cui al D. Lgs 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".

Titolo II

Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilionitrecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;

- di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.

Art. 6

Azioni

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.

Art. 7

Versamenti

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di legge.

Art. 8

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge senza alcuna esclusione circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni convertibili e cum warrants.

Titolo III

Assemblea

Art. 9

Vincolatività

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale.

La assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, l'Assemblea potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Art. 10

Diritti di Voto e di Intervento

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidenza e Conduzione dei Lavori

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'assemblea stessa.

Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, risolvere le eventuali contestazioni, nonché dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 12

Maggioranza

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.

In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'approvazione assembleare di tale proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito:

- il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. l), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, D.Lgs. 58/1998.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale o ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art. 151, 2° comma del D.Lgs. 58/1998.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi a cura degli amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14

Informazione ai Soci

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Titolo IV

Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 15

Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con

indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni

degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano

tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.

Art. 16

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 codice civile, i poteri, la periodicità, in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; per quanto riguarda il comitato esecutivo, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 17

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata

per la riunione.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro dello stesso. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Art. 18

Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o al consigliere più anziano d'età, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Nel caso di impedimento del Presidente e/o del Segretario ad essere presenti nel medesimo luogo, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario a condizione che al Presidente sia comunque consentito di controllare e sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario.

In caso di impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà trascritto nell'apposito libro sociale.

Art. 19

Rappresentanza Legale della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di

giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice Presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 20

Compensi e Rimborsi Spese

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente

attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi ed uno supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto di quanto previsto per la nomina del Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza - qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica Presidente del Collegio) e di un supplente.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Art. 22

Informativa al Collegio Sindacale

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'art. 2421 del codice civile, almeno ogni 90 (novanta) giorni.

La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e della attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali.

Art. 23

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.

È compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società.

Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle imprese incluse nel consolidamento.

Il Dirigente Preposto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e potrà da quest'ultimo essere revocato, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e sostituito ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, in relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Titolo V

Bilancio

Art. 24

Chiusura Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 25

Riparto Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 26

Prescrizione

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Titolo VI

Scioglimento

Art. 27

Liquidatori

In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone il numero, i poteri ed i compensi.

Titolo VII

Disposizioni Generali

Art. 28

Domiciliazione degli Azionisti – Foro Convenzionale

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.

Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della società.

Art. 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.

F.to Romano Volta

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

ELENCO INTERVENUTI


N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	10:30						
2	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	10:34						
3	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	10:50						
4	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	10:53						
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	10:53						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	40.990.501
Totale generale azioni	40.990.501
% sulle azioni ord.	70,133

persone fisicamente presenti in sala:

4







ALLEGATO « B » al
N. 4.648 di raccolta



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO



Assemblea degli Azionisti
28 aprile 2011



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 25 marzo 2011, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il "Regolamento Emittenti"), presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale di Datalogic S.p.A. (di seguito, "Società"), in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.
2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.
4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.
7. Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.
8. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* (precedentemente denominato *International Accounting Standard Committee*), approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, "IFRS"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del TUF, in data 24 marzo 2011 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis*, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.datalogic.com e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 1-*ter*, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al paragrafo che precede. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-*ter*, primo comma, del TUF.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 risulta un utile netto pari ad Euro 9.451 mila ed un patrimonio netto pari ad Euro 165.979 mila.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex

art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso;

- (b) la seguente destinazione del risultato dell'esercizio, pari ad Euro 9.450.518,98:
- (i) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 472.525,95) a riserva legale;
 - (ii) di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 2 maggio 2011 e pagamento il 5 maggio 2011, per un importo massimo pari ad Euro 8.766.974,00;
 - (iii) di riportare a nuovo il residuo utile dell'esercizio.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010, preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazione ex art. 154-bis TUF, nonché la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito al conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione stesso per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010.

3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2011, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che in data 30 giugno 2010 sono intervenute le dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società del Consigliere Lodovico Floriani, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2009, e che tali dimissioni rendono necessaria la delibera dell'Assemblea in merito all'eventuale nomina di un nuovo amministratore, in sostituzione di quello cessato, ovvero alla riduzione del numero degli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF.

Ai sensi dell'art. 73, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di adozione di un nuovo

regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile, illustrata nell'allegato numero 1 alla presente relazione, al quale si fa espresso rinvio.

7. Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Con riferimento al settimo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, illustrata nell'allegato numero 2 alla presente relazione, al quale si fa espresso rinvio.


8. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Con riferimento all'ottavo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - alla quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- (i) alla proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale prevedendo l'espressa esclusione dell'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ex articolo 135-*undecies*, primo comma, del TUF;
- (ii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione dello "speciale" *quorum* deliberativo di cui all'art. 11, terzo comma, prima parte (c.d. *whitemash*), nonché dello "speciale" *quorum* costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito, "Regolamento Parti Correlate Consob");
- (iii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;
- (iv) alla proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Ai sensi dell'art. 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alle suindicate proposte, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 3, del medesimo Regolamento Emittenti (di seguito "Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale"), alla quale si fa espresso rinvio.

- 2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda**

parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; deliberare inerenti e conseguenti.


Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Le finalità e le motivazioni sottese alla suindicata proposta verranno analiticamente indicate nell'ambito della Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale, alla quale si fa espresso rinvio.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; deliberare inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale di cui al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, previe le necessarie modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Le finalità e le motivazioni sottese alla suindicata proposta verranno analiticamente indicate nell'ambito della Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale, alla quale si fa espresso rinvio.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO 1: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari;

ALLEGATO 2: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta

ALLEGATO N° 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI


Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito alla proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari di Datalogic S.p.A. (di seguito la "Società"), ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile.

I. Premessa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il "Consiglio") Vi ricorda che il testo attualmente vigente del regolamento dei lavori assembleari è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 ottobre 2000, e Vi segnala che la proposta illustrata nella presente relazione tiene conto:

- (i) delle modifiche introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (di seguito la "Legge sul Risparmio"), al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), e dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la Legge sul Risparmio del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del TUF (di seguito il "Decreto Correttivo");
- (ii) delle modifiche introdotte al TUF dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27, recante disposizioni per il recepimento all'interno dell'ordinamento italiano della Direttiva comunitaria 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (di seguito il "Decreto sui Diritti degli Azionisti").



II. Legge sul Risparmio e Statuto Sociale.

Il Consiglio Vi ricorda che La Legge sul Risparmio, come modificata dal Decreto Correttivo, ha introdotto nuove disposizioni che hanno comportato modifiche allo statuto sociale delle società quotate su mercati regolamentati, quali (i) il meccanismo del voto di lista per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci (tramite, rispettivamente, l'introduzione nel TUF dell'art. 147-*ter* e la sostituzione dell'148 del TUF), e (ii) l'introduzione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (tramite l'introduzione dell'art. 154-*bis* del TUF). L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2007, al fine di conformare l'assetto di governo societario alle nuove disposizioni di legge, ha deliberato le relative modifiche allo statuto sociale della Società (di seguito "Statuto Sociale").

III. Decreto sui Diritti degli Azionisti e Statuto Sociale.

Il Consiglio Vi ricorda che in data 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto sui Diritti degli Azionisti che ha apportato rilevanti modifiche legislative, sia al testo del Codice Civile sia al testo del TUF, contribuendo a distinguere ulteriormente lo statuto sociale delle società quotate rispetto a quello delle altre società azionarie, anche in relazione al funzionamento delle assemblee (si segnalano, a titolo esemplificativo, le novità in merito al diritto di intervento e di voto in Assemblea, al diritto dei soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alla disciplina delle deleghe di voto).

In data 4 novembre 2010, il Consiglio ha deliberato l'adeguamento dello Statuto Sociale alle sopravvenute disposizioni del Decreto sui Diritti degli Azionisti, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, e dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, con particolare riferimento alle modificazioni statutarie di natura *c.d. obbligatoria*¹.

Il processo di adeguamento dello Statuto Sociale alle sopravvenute disposizioni del Decreto sui Diritti degli Azionisti sarà portato a compimento dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede straordinaria, tra l'altro, in merito alle

¹ Nello specifico sono state deliberate (i) le *modificazioni "obbligatorie in senso stretto"*, ovvero quelle che il Decreto sui Diritti degli Azionisti impone senza prevedere alcun regime suppletivo, e (ii) le *modificazioni "opportune"*, ovvero quelle modificazioni che mirano a eliminare dal dettato statutario una incongruenza rispetto al sopravvenuto regime legale previsto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti.


modificazioni statutarie di natura *c.d. facoltativa* (ovvero le modificazioni che divengono possibili in virtù dei più ampi spazi aperti dal Decreto sui Diritti degli Azionisti alla autonomia statutaria), in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva dell'assemblea (straordinaria).

IV. Statuto Sociale e regolamento dei lavori assembleari.

Preliminarmente, occorre precisare come il (sopravvenuto) regime legale, anche in assenza del formale adeguamento dello statuto sociale in caso di contrasto, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la "*norma statutaria*" difforme sarebbe comunque sostituita dalla "*norma legale*" sopravvenuta e come, allo stesso modo, il (sopravvenuto) regime statutario, anche in assenza del formale adeguamento del regolamento dei lavori assembleari in contrasto, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la "*norma regolamentare*" difforme sarebbe comunque sostituita dalla "*norma statutaria*" sopravvenuta.

Tuttavia, il Consiglio ritiene necessario, o quanto meno opportuno, procedere all'adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari per recepire formalmente in tale nuovo regolamento tanto le importanti novità introdotte dal Decreto sui Diritti degli Azionisti, quanto le innovazioni della Legge sul Risparmio, come modificata dal Decreto Correttivo, sostituendo definitivamente ed integralmente il testo del regolamento dei lavori assembleari adottato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 ottobre 2000, ormai datato, con un regolamento dei lavori assembleari che sia, peraltro, maggiormente in linea con la prassi applicativa maturata dalla Società e che possa assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari.

In considerazione di quanto precede, Vi chiediamo (i) di deliberare l'abrogazione del regolamento dei lavori assembleari adottato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 ottobre 2000, il cui testo integrale viene allegato alla presente relazione con la lettera "A"; (ii) di deliberare l'adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile, il cui testo integrale viene allegato alla presente relazione con la lettera "B"; (iii) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato gli opportuni poteri per depositare e pubblicare il testo del nuovo regolamento dei lavori assembleari; (iv) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.**

Delegato i più ampi poteri per eseguire le adottate deliberazioni, ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le deliberazioni stesse ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO A: testo integrale del vigente regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'abrogazione;

ALLEGATO B: testo integrale del regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'adozione.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta

ALLEGATO "A"

- Testo integrale del vigente regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'abrogazione -

Datalogic S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A., con sede in Lippo di Calderara di Reno, via Candini 2 (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 24 ottobre 2000, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma dell'art. 9 dello statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.



Di regola, il presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale entro prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ART. 8 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 1 -

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.


Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ART. 10 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, dai dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ART. 11 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.



ART. 12 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

ART. 13 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono riassunti nel verbale.

Art. 15 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ART. 16 I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 1 -

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

ART. 17 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvolgenti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.



Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

ART. 23 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

ART. 26 Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 1 -

Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ART. 27 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28 Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.


Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'art. 23 dello Statuto.

ART. 29 Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.



A handwritten signature, possibly "D", located at the bottom right of the page.

ALLEGATO "B"

- Testo integrale del regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'adozione -

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Capo I - Disposizioni preliminari -

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Datalogic S.p.A. ("Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.
2. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro i quali sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea -

Articolo 2

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.
2. In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
3. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
4. Assistono all'Assemblea il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 1 -

preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori.

5. Possono assistere all'Assemblea gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società, gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di Società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare.
6. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accreditati devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 3

1. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge o regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione/votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.
2. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 2, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 4

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.



2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stesso. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un Notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del Segretario. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente paragrafo e al paragrafo seguente di questo Articolo 4 deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
5. Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea, se del caso, sceglie gli scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 5

1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.


Capo III - Della discussione -

Articolo 7

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale, del Direttore Finanziario, degli altri Direttori, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.
3. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

1. Tutti coloro i quali, avendo diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, siano effettivamente intervenuti all'adunanza, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
2. Coloro i quali intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente dell'Assemblea presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Prendono la parola gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società e gli Amministratori, il



Dirigenti e i Funzionari di società del Gruppo, nonché i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, gli altri Direttori, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 10

1. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere nei due successivi.
2. Coloro i quali sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. I -

dei lavori.

Articolo 12


1. Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
 - a) qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

1. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.



Capo IV - Della votazione -

Articolo 15

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 18, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun intervenuto, e per esse il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei seguenti metodi:
 - a) appello nominale;
 - b) sottoscrizione di scheda;
 - c) alzata di mano;
 - d) alzata e seduta;
 - e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi degli articoli 15 e 21 dello Statuto,

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- ALLEGATO N. 1 -

riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni alla data di presentazione della lista stessa.

2. La scheda verrà consegnata a ciascun soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, non appena accertata la legittimazione a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 3.

Articolo 19

1. Il Presidente dell'Assemblea adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. In particolare, quando l'Assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 20

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti negli articoli 15 e 21 dello Statuto.

Capo V - Chiusura dei lavori -


Articolo 21

1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea.

Capo VI - Disposizioni finali -

Articolo 22

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DOTATI DI PARTICOLARI INCARICHI DELLA SOCIETÀ E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito alla proposta di approvazione della politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di Datalogic S.p.A. (di seguito, la "Società") e delle società da questa controllate (di seguito, il "Gruppo Datalogic" o il "Gruppo").

I. *Background* normativo, regolamentare e autoregolamentare.

La remunerazione degli amministratori delle società quotate e, in particolar modo, di quelli che rivestono cariche esecutive, rappresenta un meccanismo di incentivo e controllo fondamentale per assicurare l'integrità e l'efficacia dei meccanismi di governo societario.

Negli ultimi anni, e in misura crescente a partire dalla crisi finanziaria, su questo tema si è concentrata l'attenzione dei regolatori, sia a livello nazionale, sia nelle sedi di coordinamento internazionale, con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento degli azionisti nella definizione delle politiche di remunerazione e di rafforzare la trasparenza sui contenuti di tali politiche e sulla loro effettiva attuazione.



In ambito europeo, la crescente attenzione al tema è testimoniata dal susseguirsi di diverse iniziative comunitarie¹.

La Consob ha manifestato in più di un'occasione² la propria intenzione di avviare in tempi brevi iniziative sul tema delle politiche delle remunerazioni delle società quotate al fine di dare piena e tempestiva attuazione alle Raccomandazioni della Commissione Europea in materia. Tuttavia, le osservazioni presentate dai soggetti consultati, che suggerivano di valorizzare le forme di autodisciplina per dare attuazione alle raccomandazioni europee, da un lato, e l'avvio di un processo legislativo in materia, dall'altro, hanno indotto la Consob a rimandare il proprio intervento in attesa della definizione di tali iniziative.

Sul piano dell'autoregolamentazione, il Codice di Autodisciplina³ è stato modificato nel marzo 2010 nella parte relativa alle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche⁴, introducendo i principali contenuti delle Raccomandazioni europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto. Gli emittenti sono invitati ad applicare i nuovi principi e i relativi criteri applicativi contenuti nel nuovo art. 7 del Codice di Autodisciplina entro la fine dell'esercizio 2011⁵.

Sul piano legislativo, l'art. 24 della L. 96/2010 (c.d. Legge comunitaria 2009), ha delegato il governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle Raccomandazioni della Commissione 2004/913/CE e 2009/385/CE⁶. Tale delega prevede interventi volti, da un lato, ad incrementare il livello di trasparenza sulle politiche di remunerazione in essere e

¹ In particolare, nel 2004, la Commissione ha emanato una prima Raccomandazione (la 2004/913/CE), relativa alla promozione di un adeguato regime per quanto concerne la remunerazione degli amministratori delle società quotate, e, nel 2005, una seconda Raccomandazione (la 2005/162/CE) sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Più di recente la Commissione ha emanato la Raccomandazione 2009/385/CE, che integra le due Raccomandazioni precedenti, applicabile a tutte le società quotate, e la Raccomandazione 2009/384/CE, relativa alle politiche retributive nel settore finanziario.

² In particolare in occasione della pubblicazione del secondo documento di consultazione in materia di operazioni con parti correlate del 3 agosto 2009.

³ Codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana, il cui testo integrale risulta reperibile sul sito web www.borsaitaliana.it

⁴ Si rimanda al nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

⁵ Informandone il mercato con la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari da pubblicarsi nel corso del 2012 ai sensi dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

⁶ Più nello specifico, il decreto legislativo è volto all'attuazione delle sezioni II e III della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2004/913/CE e della sezione II, paragrafi 5 e 6 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2009/385/CE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 2 -

sui compensi corrisposti in virtù di tali politiche e, dall'altro, a favorire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione.

In data 30 dicembre 2010 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo n. 259 di recepimento delle raccomandazioni comunitarie in tema di remunerazione degli amministratori di società quotate (raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE)⁷, il quale prevede l'inserimento *ex novo* nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") dell'art. 123-ter, rubricato "*Relazione sulla remunerazione*"⁸. La Consob è delegata ad indicare con regolamento le informazioni da includere in tale *relazione sulla remunerazione*, sentite la Banca d'Italia e l'Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore⁹. Il citato Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, prevede, infine, che la *relazione sulla remunerazione* prevista dal nuovo art. 123-ter del TUF sia presentata all'assemblea ordinaria annuale "*convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entra in vigore il regolamento*" emanato dalla Consob. È quindi previsto che le informazioni sulle remunerazioni ai sensi della nuova disciplina saranno fornite nel corso dell'esercizio 2012, in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2011.

II. Premesse e scopo della presente relazione.

In considerazione del fatto che:

- a) il Regolamento per le operazioni con parti correlate adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 novembre 2010, prevede l'esenzione dall'applicazione delle procedure ivi stabilite delle deliberazioni in materia di remunerazione (i) degli amministratori investiti di particolari cariche che non rientrino nell'importo complessivo preventivamente determinato

⁷ Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 30 del 7 febbraio 2011.

⁸ Con riferimento all'area della trasparenza, il nuovo art. 123-ter del TUF stabilisce che le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale, una relazione sulla remunerazione articolata in due sezioni: la prima sezione illustra la politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica e per darvi attuazione; la seconda sezione illustra analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio a tali soggetti, in forma nominativa per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, per i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, salva diversa indicazione prevista in via regolamentare dalla Consob. Per quanto concerne il coinvolgimento dei soci, il comma 3 del nuovo art. 123-ter del TUF prevede che l'assemblea si esprima con un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione e che gli esiti del voto siano messi a disposizione del pubblico.

⁹ Non sono previsti specifici termini per l'emanazione di tale regolamento.



dall'assemblea, nonché (ii) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che, tra l'altro, sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione adottata dalla Società¹⁰;

- b) nell'ambito della propria politica di remunerazione, la Società ha approvato nel 2010 un piano di incentivazione di lungo termine relativo agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, c.d. *"Long Term Management Incentive Plan 2010 - 2012"* o *"Piano LTMIP 2010 - 2012"*;
- c) le linee guida del Piano LTMIP 2010 - 2012 sono già state illustrate all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010 la quale, tra l'altro, ha deliberato l'approvazione del Piano LTMIP 2010 - 2012, per la parte destinata all'Amministratore Delegato della Società, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale e dell'art. 2389 del Codice Civile;

il Consiglio di Amministrazione della Società, nonostante le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina e quelle che saranno adottate dalla Consob in attuazione della delega legislativa di cui al paragrafo *sub I* entreranno in vigore solo a partire dal 2012, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione degli Azionisti la presente relazione illustrativa, anche allo scopo di migliorare la trasparenza in tema di remunerazioni in concomitanza con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010.

III. Procedura di adozione della politica di remunerazione della Società.

La complessità e la delicatezza della materia delle remunerazioni richiede che le relative decisioni del Consiglio di Amministrazione siano supportate dall'attività istruttoria e dalle proposte di un Comitato per la Remunerazione, il quale, nell'espletamento dei propri compiti, assicuri idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali.

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato

¹⁰ Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato tramite delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato tramite delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010.

possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina¹¹.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione, definisce una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli amministratori presentano all'Assemblea degli Azionisti, con cadenza annuale, una relazione che descrive tale politica, in tal modo coinvolgendola nel processo di approvazione della politica di remunerazione di cui ai paragrafi che seguono.

IV. Politica di remunerazione della Società - *introduzione*.

Al tema della retribuzione degli amministratori è ormai unanimemente riconosciuto il ruolo di attrarre le persone più competenti al governo delle imprese, di incentivare gli amministratori alla creazione del valore per gli azionisti, di coinvolgerli a lungo termine nelle vicende dell'impresa.

Occorre, infatti, sottolineare come il procedimento di determinazione del compenso e, in generale, il tema della remunerazione degli amministratori coinvolga alcune delle più rilevanti problematiche che oggi riguardano il governo delle società azionarie. A tale proposito vengono, infatti, in considerazione il rapporto tra azionisti/investitori e amministratori, la trasparenza informativa verso i soci e verso il mercato, i sistemi di controllo interno e le norme che regolano l'organizzazione delle società per azioni.

In questo contesto, il tema della remunerazione delle cariche sociali, soprattutto degli amministratori esecutivi, ricopre un ruolo centrale in materia di *corporate governance*.

Nella struttura societaria, infatti, il rapporto che intercorre tra azionisti ed amministratori può essere configurato come delega conferita dai primi ai secondi per l'utilizzo più efficiente delle risorse sociali. Una serie di incentivi può indirizzare il comportamento dei *managers* verso l'assolvimento corretto della delega. Tra tali incentivi deve innanzitutto essere presa in considerazione la politica di remunerazione, ovvero il sistema di

¹¹ Per informazioni maggiormente dettagliate in merito alla composizione, alle competenze e alle attività svolte dal Comitato per la Remunerazione si rimanda al contenuto della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, consultabile sul sito web www.datalogic.com.



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

remunerazione finalizzato, mediante il bilanciamento fra componente fissa e componente variabile della retribuzione, ad allineare gli interessi degli amministratori con quelli degli azionisti.

Inoltre, il tessuto economico è costituito da società nelle quali la complessità delle mansioni manageriali implica la necessità di attrarre persone capaci, diverse per competenza, esperienza, abilità. Proprio in tale contesto si può cogliere il ruolo, per certi versi fondamentale, che può assumere il tema della retribuzione di coloro che sono preposti alla direzione della società.

V. Politica di remunerazione della Società - *principi generali*.

Proprio per le ragioni indicate nel precedente paragrafo, la Società stabilisce la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società, in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi della Società, la remunerazione è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. Tale remunerazione non è comunque legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Per quanto riguarda, invece, gli amministratori esecutivi, nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici *obiettivi di performance*¹², anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida indicate di seguito:

- a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
- b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;

¹² Ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 2 -

- c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli *obiettivi di performance* indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) gli *obiettivi di performance* sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione;
- f) la misura della porzione e la durata del differimento di cui al punto *sub e)* sono coerenti con le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e con i connessi profili di rischio;
- g) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione;

Per quanto riguarda il soggetto preposto al controllo interno e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i meccanismi di incentivazione sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

**VI. Politica di remunerazione della Società - Schema Incentivi Annuo
*Management Incentive Program 2011.***

Per l'anno 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato l'adozione dello schema incentivi per il *management* (oltre a quello specifico per la forza di vendita), il c.d. "*Management Incentive Program 2011*" ("Piano MIP 2011"), schema di nuova formulazione, introdotto con l'esercizio 2010, che prevede omogeneità e quindi parità di trattamento tra le diverse Divisioni operative del Gruppo Datalogic¹³, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

¹³ Si precisa che la struttura del Gruppo Datalogic, finalizzata a supportare un modello di *business* focalizzato più sul prodotto e per mercato, si articola in tre divisioni strategiche operanti in Europa, America, Asia e Oceania. Trattasi in particolare delle divisioni *Scanning*, *Automation* e *Mobile*. Nell'ambito di tale struttura, Datalogic ha mantenuto la responsabilità di definire la visione, la strategia, i valori e le politiche del Gruppo Datalogic svolgendo un'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss., del Codice Civile. Al varo



Tra i destinatari del Piano MIP 2011 rientrano, tra gli altri, l'amministratore delegato della Società e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Il Piano MIP 2011 è basato sul raggiungimento di obiettivi di performance *aziendali*, misurabili sui risultati della Divisione di appartenenza (o di Gruppo per quanto riguarda il *management* della Società) e sul raggiungimento di obiettivi di *performance* individuale, di natura (ove possibile) quantitativa, misurabili e connessi strettamente ai principali obiettivi della funzione/Divisione di appartenenza.

Gli obiettivi di performance aziendale sono misurati su parametri economico-finanziari (e/o sulla combinazione di questi ultimi) quali l'ammontare del fatturato, l'EBITDA, il capitale circolante medio e l'utile netto.

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale determinerà l'ammontare *potenziale* massimo dell'incentivo variabile da erogare. Il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali determinerà invece l'ammontare (uguale o minore, mai superiore al potenziale) dell'incentivo variabile che sarà effettivamente erogato.

Sia per gli obiettivi aziendali che per quelli individuali, sono definiti *entry point* e *cap*, fermo restando il limite generale massimo del 200% dell'incentivo variabile annuale astrattamente assegnato.

VII. Politica di remunerazione della Società - *Piano LTMIP 2010 - 2012*.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella seduta del [7 maggio] 2010 un piano di incentivazione di lungo termine relativo agli esercizi 2010, 2011 e 2012, c.d. *Long Term Management Incentive Plan 2010 - 2012* ("Piano LTMIP 2010 - 2012"), in linea con il nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

In data 29 aprile 2010, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano LTMIP 2010 - 2012, per la parte destinata all'Amministratore Delegato della Società, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale e dell'art. 2389 del Codice Civile.

delle tre divisioni strategiche figurano le seguenti società di diritto italiano, direttamente e interamente controllate da Datalogic: Datalogic Scanning Group S.r.l.; Datalogic Automation S.r.l.; Datalogic Mobile S.r.l. Per un'analisi completa della struttura aggiornata del Gruppo Datalogic si rimanda alla *chart* pubblicata sul sito internet www.datalogic.com.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 2 -

Si indicano di seguito le linee guida del Piano LTMIP 2010 - 2012, come approvate all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010:

a) obiettivi:

- (i) il Piano LTMIP 2010 - 2012 è finalizzato ad incentivare e fidelizzare il *key management* del Gruppo Datalogic che riveste un ruolo decisivo nel perseguimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo stesso;
- (ii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 consente l'allineamento degli interessi del *key management* con gli interessi degli Azionisti;
- (iii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 costituisce un valido strumento di *retention*, incentivando i destinatari a restare presso il Gruppo Datalogic stimolandone il rendimento;


b) destinatari:

- (i) il Piano LTMIP 2010 - 2012 è destinato esclusivamente ad amministratori e *key managers* del Gruppo Datalogic, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Comitato per la Remunerazione;
- (ii) i destinatari del Piano LTMIP 2010 - 2012 sono amministratori esecutivi delle società del Gruppo Datalogic e dirigenti (ovvero l'equivalente per coloro che operano presso società estere del Gruppo Datalogic) preposti a ruoli aziendali ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Datalogic;

c) L'ammontare massimo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:

- (i) l'ammontare dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 sarà equivalente ad un importo massimo pari al 10% dell'EBITDA prodotto, a livello consolidato, negli esercizi 2009-2012;

d) le modalità di calcolo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:



- (i) il calcolo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 sarà basato (i) sul raggiungimento di obiettivi aziendali, ovvero un articolato mix tra EBITDA, a livello consolidato, e generazione di cassa¹⁴, e (ii) sulla valutazione della *performance* individuale del destinatario (quest'ultima, con un impatto circoscritto al 50% della quota di incentivo astrattamente spettante al destinatario);
 - (ii) l'EBITDA rappresenta, storicamente, l'indicatore di redditività che la Società utilizza quale parametro di riferimento per i piani di incentivazione aziendale (sia annuali che a lungo termine) in quanto rappresentativo della qualità della *performance* manageriale;
 - (iii) la generazione di cassa rappresenta, per eccellenza, il parametro che meglio rappresenta la creazione di valore per gli Azionisti;
 - (iv) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede, in ogni caso, un livello minimo di EBITDA, che garantisce il pagamento dell'incentivo alla fine del periodo solo in presenza di utili netti per il Gruppo Datalogic;
- e) la liquidazione dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:
- (i) il pagamento dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 avverrà solo al termine del periodo di riferimento, ovvero a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- f) amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche destinatari del Piano LTMIP 2010 - 2012:
- (i) l'unico amministratore di Datalogic S.p.A. destinatario del Piano LTMIP 2010 - 2012 è l'Amministratore Delegato della Società¹⁵;
 - (ii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede l'assegnazione all'Amministratore Delegato della Società di un incentivo equivalente

¹⁴ Misurata dalla variazione della posizione finanziaria netta su base divisionale, senza considerare i dividendi divisionali e le operazioni straordinarie sul capitale divisionale.

¹⁵ Per informazioni maggiormente dettagliate in merito alla partecipazione al Piano LTMIP 2010 - 2012 dell'Amministratore Delegato si rimanda al contenuto del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 29 aprile 2010 e alla relativa documentazione ivi allegata, consultabile sul sito web www.datalogic.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 2 -

ad un importo massimo pari al 18% dell'incentivo totale oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 stesso;

- (iii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede l'assegnazione ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo di un incentivo equivalente, in forma aggregata, ad un importo massimo pari al 23% dell'incentivo totale oggetto del Piano LTMIP 2010-2012.

VIII. Compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010.

Per informazioni in merito ai compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, in relazione all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale relativa al medesimo esercizio sociale pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, consultabile sul sito web www.datalogic.com.


Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno proporVi l'approvazione della suindicata politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.

DELIBERA

1. *di approvare la politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo."*





ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente

Romano Volta





RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE



Assemblea degli Azionisti
28 aprile 2011



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3-A – schema 4 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il “Regolamento Emittenti”), trasmessa alla Consob ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, nonché messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito ad una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (di seguito la “Società”), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. del Codice Civile.

Si ricorda che, con deliberazione assembleare del 29 Aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, per un periodo intercorrente tra la data della deliberazione medesima e quella dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale 2010, ovvero - in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte di tale ultima Assemblea - di 18 mesi dalla data della deliberazione medesima, nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per proporVi di deliberare il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie. Si ritiene, infatti, che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli amministratori devono poter disporre per le motivazioni di seguito indicate.


I. Principali motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le principali motivazioni, che inducono il Consiglio di Amministrazione a proporVi la deliberazione che la presente relazione intende illustrare, sono le medesime enunciate a supporto delle richieste precedenti, e possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità e/o necessità di:

- (i) intervenire sul mercato al fine di svolgere una azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti;
- (ii) salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi;
- (iii) favorire una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco delle azioni;
- (iv) incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione;
- (v) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari.

II. Indicazione del numero massimo, della categoria e del valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione riguarda un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del capitale della Società. In particolare, Vi viene richiesta l'autorizzazione a procedere all'acquisto di un ammontare massimo rotativo di n. 11.689.298 azioni ordinarie, pari al 19,9% del capitale



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

sociale (incluse le azioni proprie già in portafoglio), e la disposizione di tali azioni una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di Euro 0,52.

Dunque il numero massimo di azioni, alle quali l'autorizzazione all'acquisto richiesta si riferisce non eccede, in conformità all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già possedute. Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante, e che comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la quinta parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente essere possedute da società controllate.

III. Corrispettivo minimo e massimo.

In caso di acquisto di azioni della Società, il corrispettivo minimo e massimo che viene proposto è ricompreso nell'intervallo tra Euro 2 ed Euro 20.

Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale ma in seguito alla prassi internazionale, che suggerisce *range* di valore molto ampi, ed in ossequio alle norme del Codice Civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo.

IV. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2011, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di durata.

A far tempo dalla data della presente delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto di

azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio adottata dall'Assemblea del 29 aprile 2010.

V. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati.

Acquisto di azioni proprie

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito "TUF") e 144-*bis* del Regolamento Emittenti, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto;
- (ii) sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative previste dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga alla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 183 del TUF, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Disposizione di azioni proprie

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con *partners* strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;*
- (iii) preso atto che, alla data della presente deliberazione, Datalogic S.p.A. possiede n. 4.252.574 azioni proprie in portafoglio;*


DELIBERA

- (a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione per esso, disgiuntamente fra loro, il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di*

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2011, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi, stabilendo che:

- i. il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto;*
 - ii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria dovrà essere non inferiore a Euro 2 e non potrà essere superiore ad Euro 20;*
 - iii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del TUF, e dall'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità: a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; b) sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative previste dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 183 del TUF, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.*
 - iv. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;*
- (b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente fra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:*



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE



- i. la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici, (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali, (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- ii. nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2;
- iii. a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, riconfluirà nei rispettivi fondi e riserve di provenienza;
- (c) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2010;
- (d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


Romano Volta




ALLEGATO « E » al
N. 4.648 di raccolta



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE



Assemblea degli Azionisti
28 aprile 2011



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il “Regolamento Emittenti”), trasmessa alla Consob in data 25 marzo 2011, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico, in data 6 aprile 2011, presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo 1 del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede straordinaria, tra l'altro, in merito alle seguenti proposte di modifica allo statuto sociale (di seguito lo “Statuto Sociale”) di Datalogic S.p.A. (di seguito la “Società”), ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile:

1. *Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV° comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV° comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V° comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.*

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui al punto *sub 1*, tengono conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante

disposizioni per il recepimento all'interno dell'ordinamento italiano della Direttiva comunitaria 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (di seguito il "Decreto sui Diritti degli Azionisti"), al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), nonché dell'entrata in vigore del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "Consob") con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito il "Regolamento Parti Correlate Consob").


Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui ai punti *sub 2* e *sub 3*, tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, in materia di aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 2443 del Codice Civile in materia di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Le suindicate proposte di modifica vengono di seguito analiticamente motivate.

I. Proposta di modifica dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale al fine di escludere il ricorso al rappresentante designato ex articolo 135-*undecies*, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il "Consiglio") Vi ricorda che in data 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto sui Diritti degli Azionisti che ha apportato rilevanti modifiche legislative, sia al testo del Codice Civile sia al testo del TUF, contribuendo a distinguere ulteriormente lo statuto sociale delle società quotate rispetto a quello delle altre società azionarie.

Al fine di precisare il regime al quale le modificazioni statutarie conseguenti l'entrata in vigore del Decreto sui Diritti degli Azionisti sono assoggettate, è opportuno distinguere in due categorie: da un lato, le *modificazioni "obbligatorie"* e, dall'altro, le *modificazioni "facoltative"* con la precisazione che nella prima categoria rientrano tanto le *modificazioni "obbligatorie in senso stretto"* quanto quelle semplicemente *"opportune"* ai fini dell'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni imperative di legge (*rectius*, il Decreto sui Diritti degli Azionisti).



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Le *modificazioni "obbligatorie in senso stretto"* sono quelle che il Decreto sui Diritti degli Azionisti impone senza prevedere alcun regime suppletivo¹.

Sono, invece, *modificazioni "opportune"* ai fini dell'adeguamento dello statuto sociale quelle modificazioni che mirano a eliminare dal dettato statutario una incongruenza rispetto al sopravvenuto regime legale (inderogabile)² previsto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti.

Sono, infine, *"facoltative"* le modificazioni che divengono possibili in virtù dei più ampi spazi aperti dal Decreto sui Diritti degli Azionisti alla autonomia statutaria³.

Le modificazioni statutarie di natura *c.d. obbligatoria*, richiedendo una mera attività di adeguamento dello statuto sociale a sopravvenute norme imperative (*rectius*, il Decreto sui Diritti degli Azionisti), sono state deliberate dal Consiglio in data 4 novembre 2010, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, e dall'articolo 15 dello Statuto Sociale⁴.

In data odierna, per quanto riguarda le modificazioni statutarie di natura *c.d. facoltativa*, in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva dell'assemblea (straordinaria) degli azionisti, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale prevedendo l'espressa esclusione dell'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ex articolo

¹ Ai sensi del Decreto, l'unica modificazione di questo tipo è relativa alla previsione del nuovo articolo 135- *novies* del TUF, nel punto in cui è espressamente previsto che lo statuto indichi almeno una modalità di notificazione elettronica alla società della delega rilasciata da un socio per essere rappresentato in assemblea.

² Occorre precisare come il (sopravvenuto) regime legale, anche in assenza del formale adeguamento dello statuto sociale, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la "*norma statutaria*" difforme sarebbe comunque sostituita dalla "*norma legale*" sopravvenuta.

³ Sono essenzialmente le seguenti: (i) esclusione del ricorso alle convocazioni assembleari successive alla prima (art. 2369 del Codice Civile); (ii) previsione della possibilità di esprimere il voto in via elettronica (art. 2370, comma 4, del Codice Civile); (iii) previsione della possibilità di richiedere la identificazione degli azionisti (art. 83- *duodecies* del TUF); (iv) esclusione dell'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato dalla società (art. 135- *undecies* del TUF); (v) previsione della possibilità di distribuire un dividendo maggiorato alle azioni detenute dal medesimo socio per un certo lasso di tempo (art. 127- *quater* del TUF).

⁴ Si segnala che secondo l'autorevole orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 89 del 22 novembre 2005, per "adeguamento" dello statuto a disposizioni normative deve intendersi a "*qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di "non conformità" ad una posizione di "conformità" all'ordinamento*", laddove la "non conformità" dello statuto può derivare, *inter alia*, da un conflitto "*con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria)*" che richieda l'introduzione di nuove disposizioni statutarie, ovvero l'adozione di modifiche di disposizioni esistenti e non conformi alle nuove previsioni normative. Quanto ai limiti di tale potere di adeguamento, sempre il Consiglio Notarile di Milano ritiene che la delega ex art. 2365, comma 2, del Codice Civile, includa anche "*il potere di autonomia scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento*" e ciò tanto nell'ipotesi di "unica via", cioè quando "*vi sia un solo modo (unico lecito intervento sul testo statutario) per ottenere il risultato della "conformità" (ricorrono o no gli estremi per la sostituzione automatica di clausole)*", quanto nell'ipotesi di "plurime vie", cioè quando "*vi siano più modi (eterogenei leciti interventi sul testo statutario) per ottenere il risultato della "conformità"*".

135-undecies, primo comma, del TUF (nuovo articolo introdotto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti), ai sensi del quale *"Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (...)".* al fine di razionalizzare le attività ed i costi connessi all'accertamento della regolarità delle deleghe eventualmente conferite da soggetti ai quali spetta il diritto di voto a terzi soggetti fisicamente partecipanti all'assemblea, anche in considerazione delle caratteristiche dell'azionariato della Società.


II. Proposta di modifica dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale al fine di introdurre una procedura c.d. di *whitewash* in assemblea, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Il Consiglio Vi ricorda che in data 12 marzo 2010 è entrato in vigore il Regolamento Parti Correlate Consob, con il quale la Consob ha concluso l'iter di approvazione della nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o indirettamente, da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, che integra in un unico disegno gli obblighi di trasparenza e i principi in materia di procedure che tali società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate.

In conformità a tale nuova disciplina, e in considerazione della particolare attenzione rivolta all'adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario, procedendo nell'evoluzione delle strutture decisionali e di controllo in conformità alla *best practice* nazionale in materia di *corporate governance*, il Consiglio ha adottato, in data 4 novembre 2010, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob, apposite procedure in materia di operazioni con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate⁵. Si precisa come tali procedure siano state adottate dal Consiglio previo parere favorevole unanime del Comitato per le operazioni con parti correlate, appositamente costituito tramite delibera consiliare del 30 luglio 2010 e composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

In materia di operazioni con parti correlate c.d. di *maggior rilevanza*, l'articolo 11, terzo comma, prima parte, del Regolamento Parti Correlate Consob, prevede che qualora una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un

⁵ Il testo integrale del regolamento che racchiude tali procedure è consultabile sul sito internet www.datalogic.com.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure debbano contenere regole volte a impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei "soci non correlati votanti" esprima voto contrario sull'operazione (c.d. *whitewash*) - *quorum* deliberativo - , mentre l'articolo 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento Parti Correlate Consob, precisa come le procedure possano prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento - *quorum* costitutivo.

La definizione di "soci" non correlati prevista dall'articolo 3, lett. l), del Regolamento Parti Correlate Consob, include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto. La definizione considera inoltre "non correlati" e, pertanto, inclusi nel computo del *quorum* speciale, i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell'operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla società. In questo modo, ai fini dell'esclusione dal calcolo della maggioranza richiesta nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, sono presi in considerazione solo soggetti che siano direttamente correlati alla società oltre che alla controparte dell'operazione.

La disposizione indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, lascia inoltre impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di maggioranze assembleari (in particolare, gli articoli 2368 e 2369) e in materia di conflitto d'interessi dei soci (in particolare, gli articoli 2368, comma 3, e 2373). A tali norme si aggiunge, senza sostituirsi, la condizione che non vi sia un voto contrario da parte della maggioranza dei "soci non correlati", da calcolarsi sui soli votanti al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione.

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come a tale risultato sia certamente possibile pervenire attraverso un'apposita previsione statutaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, ritenendo, tuttavia, che il medesimo effetto possa essere ottenuto anche in assenza di modifiche statutarie mediante una regola, da includere nelle procedure, che richieda l'inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Si precisa come il Consiglio, pur ritenendo condivisibile la scelta di prevedere un *quorum* (deliberativo) "speciale" (in aggiunta ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla


legge e/o dallo statuto) per il calcolo della maggioranza dei voti dei soci non correlati votanti (tale soluzione consente, infatti, il corretto esercizio del voto assembleare da parte dei soci non correlati senza aggravare i meccanismi di funzionamento dell'assemblea), abbia espresso, in sede di adozione delle procedure, alcune perplessità in relazione alla soluzione in base alla quale il meccanismo di *whitewash* potrebbe essere introdotto anche in assenza di una modifica statutaria.

In particolare, sebbene l'adozione delle procedure debba avvenire previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, il Consiglio ha espresso alcune perplessità in merito alla compatibilità di tale soluzione con la tutela dei diritti delle minoranze, con particolare riferimento ai casi in cui i soci di minoranza non abbiano alcuna rappresentatività in seno all'organo amministrativo, ad esempio perché non sia stata presentata alcuna lista da parte dei soci di minoranza in occasione della nomina dei membri di tale organo. In tale ipotesi, infatti, mentre l'introduzione di una modifica statutaria consentirebbe a tutti gli azionisti della Società – quindi anche ai soci di minoranza – di poter esprimere il proprio voto sull'introduzione del meccanismo di *whitewash* nell'ambito delle procedure, inclusa la fissazione del *quorum* costitutivo per i soci non correlati, il Consiglio non ritiene che la soluzione alternativa fornisca un presidio di tutela delle minoranze di tipo equivalente.

Per questo motivo il Consiglio, in sede di adozione delle procedure, ha ritenuto necessario, o quanto meno opportuno, includere nelle procedure stesse una regola che richiede l'inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, subordinandone l'efficacia e l'applicabilità alla sola ipotesi nella quale lo Statuto Sociale della Società non disponga nulla la riguardo.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suesposte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione dello "speciale" *quorum* deliberativo di cui all'articolo 11, terzo comma, prima parte, del Regolamento Parti Correlate Consob (c.d. *whitewash*), nonché dello "speciale" *quorum* costitutivo di cui all'articolo 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento Parti Correlate Consob.

III. Proposta di modifica dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale al fine di avvalersi dell'esenzione procedurale in caso di urgenza collegata a crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Il Consiglio Vi informa che ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, fermo quanto previsto dal regime di trasparenza di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate Consob (ove applicabile), siano concluse in deroga al regime procedurale disposto dall'articolo 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Parti Correlate Consob, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza di cui alla lettera a); se la valutazioni del Collegio Sindacale sono negative, l'assemblea delibera con la procedura di *whitewash*; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;
- c) la relazione di cui alla lettera a) e le valutazioni di cui alla lettera b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, primo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

In considerazione del fatto che le operazioni di competenza assembleare sono quelle che possono maggiormente incidere sulla struttura di una società (si pensi, ad esempio, ad una fusione o ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), il Regolamento Parti Correlate Consob limita l'utilizzo di tale facoltà per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai soli "*casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali*".

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come, ai soli fini della disciplina in esame, con l'espressione "crisi aziendali"

s'intenda fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi, ma anche a situazioni di tensione finanziaria, quindi non solo (i) ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, (ii) alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, (iii) alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche (iv) a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suesposte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

IV. Proposta di modifica dell'articolo 15 del vigente Statuto Sociale al fine di avvalersi dell'esenzione procedurale in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob.

Il Consiglio Vi informa che ai sensi dell'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, fermo quanto previsto dal regime di trasparenza di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate Consob (ove applicabile), siano concluse in deroga al regime procedurale disposto dagli articoli 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Parti Correlate Consob, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;



①

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

- d) il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza di cui alla lettera c);
- e) la relazione di cui alla lettera c) e le valutazioni di cui alla lettera d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, primo comma, del Regolamento Parti Correlate Consob;
- f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

La Consob, tramite Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato come la facoltà di avvalersi dell'esenzione in esame sia applicabile, altresì, per le operazioni con parti correlate compiute dalla Società per il tramite di società controllate, previo inserimento nello Statuto Sociale di una specifica previsione sul punto.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suesposte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

V. Proposta di modifica dell'articolo 5 del vigente Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.

Il Consiglio Vi informa che (i) l'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, permette alle sole società quotate in mercati regolamentati, previa adozione di un'apposita previsione statutaria, di aumentare il proprio capitale sociale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato

in apposita relazione dalla società di revisione, e che (ii) tale facoltà può essere delegata agli amministratori da parte dell'assemblea (straordinaria), anche mediante modificazione dello statuto, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile.

L'adozione di tali previsioni statutarie consentirebbe alla Società di avvalersi di un procedimento maggiormente semplificato per eseguire operazioni di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, con conseguenti vantaggi in termini di costi e razionalizzazione delle attività e relative tempistiche, che permetterebbe di cogliere tempestivamente le migliori condizioni nel ricorso al mercato del capitale di rischio.

In data odierna, sulla base delle considerazioni suesposte, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione l'opportunità di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

VI. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile.

In stretta connessione con le proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui al precedente paragrafo, il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione la proposta di attribuzione allo stesso Consiglio, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, previa ulteriori necessarie modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

La delega al Consiglio ad aumentare, come sopra, il capitale sociale è finalizzata:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

- a) alla realizzazione di eventuali operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda operanti nei settori di interesse strategico per la Società, attraendo *partner* industriali presso i quali gli aumenti, di volta in volta eseguiti in esecuzione della delega, potrebbero essere collocati in via riservata;
- b) all'allargamento della base azionaria della Società, con conseguente incremento del flottante, attraendo investitori qualificati presso i quali gli aumenti, di volta in volta eseguiti in esecuzione della delega, potrebbero essere collocati in via riservata.

La motivazione sottesa all'opportunità di attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione per la finalità di cui al punto *sub a)*, risiede nell'esigenza della Società di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di espansione dell'attività per vie esterne che si dovessero presentare entro il termine di scadenza previsto per l'esercizio della delega, favorendo il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio la facoltà di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione per la finalità di cui al punto *sub b)* risiedono nella maggiore tempestività e flessibilità del processo deliberativo che consentirebbe alla Società di agevolare gli scambi del proprio titolo.

Gli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio in esecuzione della delega comporteranno l'esclusione del Vostro diritto di opzione, ma il sacrificio a Voi richiesto in termini di diluizione del Vostro pacchetto azionario, ad avviso del Consiglio, risulterà compensato dai benefici complessivi derivanti dalle eventuali operazioni straordinarie, dall'aumento del flottante, nonché da precise esigenze di interesse sociale.

Il Consiglio Vi informa, inoltre, che l'articolo 2441 del Codice Civile (i) al quarto comma, seconda parte, dispone, a tutela degli Azionisti, che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dagli aumenti di capitale eventualmente deliberati dal Consiglio in esecuzione della delega debba corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò debba essere confermato in apposita relazione dalla Società di Revisione, mentre (ii) al sesto comma dispone invece che la deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi del quinto comma del medesimo articolo determini il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto della Società, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Pertanto, il Consiglio, in concomitanza con ciascun esercizio della delega, dovrà stabilire il prezzo di emissione in conformità a quanto previsto dalle predette disposizioni normative di volta in volta applicabili, predisponendo le relazioni illustrative concernenti le ragioni della specifica esclusione del diritto di opzione, dalle quali dovranno altresì risultare il prezzo di emissione ed i criteri adottati per la sua determinazione, nonché l'indicazione per cui le azioni di nuova emissione saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società.

La relazione della Società di Revisione ai sensi del quarto comma, seconda parte, dell'articolo 2441 del Codice Civile sarà ugualmente richiesta in occasione di ciascun aumento di capitale deliberato dal Consiglio in esecuzione della delega, così come il parere di congruità del prezzo di emissione redatto dalla Società di Revisione, nell'ipotesi di aumento eventualmente deliberato ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile.

VII. Razionalizzazione terminologica del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Infine, il Consiglio Vi informa della necessità di razionalizzare il tenore letterale dell'articolo 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'eliminazione dei riferimenti ivi contenuti relativi all'aumento di capitale sociale ed al frazionamento azionario deliberati dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, rispettivamente, in data 28 febbraio 2001 e 20 aprile 2006, essendo tali operazioni non più in corso di esecuzione.

VIII. Diritto di recesso ex articolo 2437 del Codice Civile.

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto Sociale sopra proposte ed illustrate non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci (*rectius* i soggetti ai quali spetta il diritto di voto) che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica nel testo vigente e in quello proposto, viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:



Q

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) avute presenti le disposizioni degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;*
- (iii) preso atto che, alla data della presente delibera, l'attuale capitale sociale della Società risulta interamente versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

- 1. di attribuire statutariamente all'assemblea straordinaria la possibilità di aumentare il capitale sociale, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, confermando altresì la facoltà di delegare agli amministratori la possibilità di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione;*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilionesicentonila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;*
- 3. di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di determinare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge;*
- 4. di modificare il testo dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub 1, sub 2 e sub 3, come segue*

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i> Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000,00 (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 (seicento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (due/08) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5° e 8°, codice civile, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (tre/24) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di 3 (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 (duecento), azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (uno:quattro) deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (zero/52) cadauna quadruplicate nel numero originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (tre/24) ad Euro 0,81 (zero/81).</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i> Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamilioni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000,00 (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 (seicento mila) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (due/08) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5° e 8°, codice civile, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (tre/24) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di 3 (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 (duecento), azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (uno:quattro) deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (zero/52) cadauna quadruplicate nel numero</p>



Q

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

~~originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (tre/24) ad Euro 0,81 (zero/81).~~

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria in data [●] aprile 2011 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilionesicentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;


- di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel

rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.

5. di escludere statutariamente l'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ai sensi dell'articolo 135-undecies, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
6. di modificare il testo dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera di cui al punto sub 5, come segue

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 10 Diritti di Voto e di Intervento Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>Art. 10 Diritti di Voto e di Intervento Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire la delega in via elettronica secondo le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. <u>Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la designazione da parte della Società di un soggetto al quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.</u></p>

7. di recepire statutariamente il quorum deliberativo (c.d. whitewash) ed il quorum costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;
8. di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;
9. di modificare il testo dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza delle precedenti delibere di cui ai punti sub 7 e sub 8, come segue




RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 12 Maggioranza</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Maggioranza</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 21 del presente statuto.</p> <p><u>In relazione ad operazioni con parti correlate c.d. "di maggiore rilevanza" (come definite dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato) che siano di competenza assembleare o debbano comunque essere oggetto di autorizzazione assembleare, qualora la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere non favorevole rilasciato da un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti (o da un c.d. presidio alternativo equivalente), fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, l'approvazione assembleare di tale proposta consiliare è subordinata al raggiungimento della speciale maggioranza indicata di seguito:</u></p> <p><u>- il compimento dell'operazione con parte correlata viene impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</u></p> <p><u>Al fine del computo della speciale maggioranza suindicata, si rinvia alla definizione di "soci non correlati" di cui all'art. 3, primo comma, lett. l), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato.</u></p> <p><u>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate che siano di competenza</u></p>

	<u>dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, siano concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 11, commi primo, secondo e terzo, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nel quinto comma del medesimo articolo.</u>
--	---

10. di prevedere statutariamente la possibilità che le procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate possano avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;
11. di modificare il testo dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, in conseguenza della precedente delibera di cui al punto sub 10, come segue

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Titolo IV Organi Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del</p>	<p>Titolo IV Organi Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del</p>



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

<p>Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel</p>
---	---

candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto

candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.


Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

<p>appresso indicato:</p> <p>i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</p> <p>iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</p> <p>iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto</p>	<p>appresso indicato:</p> <p>i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</p> <p>iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</p> <p>iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto</p>
---	---

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

<p>sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p>	<p>sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p> <p><u>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.</u></p>
--	--



12. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità."

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


Romano Volta


ALLEGATO « F » al
N. 4.648 di raccolta



Relazione sulla CORPORATE GOVERNANCE



2010





Company Profile


Il Gruppo Datalogic è leader nel mercato dei lettori di codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati, di sistemi a tecnologia RFID e visione ed offre soluzioni innovative per numerose applicazioni nell'industria manifatturiera, dei trasporti e logistica, e del retail.

Datalogic S.p.A. è quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha la propria sede centrale a Lippo di Calderara di Reno (Bologna) e conta circa 2.000 dipendenti nel mondo, distribuiti in 30 Paesi tra Europa, Asia, Stati Uniti e Oceania.

Il Gruppo Datalogic investe oltre 25 milioni di Euro nel settore research & development ed ha un patrimonio di 890 brevetti in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.datalogic.com


INDICE	
1. DATALOGIC CORPORATE GOVERNANCE	Pag. 6
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	Pag. 7
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Pag. 10
3.1 Informazioni in merito alla composizione del Consiglio	Pag. 10
3.2 Ruolo del Consiglio	Pag. 13
3.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione	Pag. 14
3.4 Amministratore Delegato	Pag. 15
3.5 Amministratori indipendenti	Pag. 15
3.6 <i>Lead Independent Director</i>	Pag. 16
3.7 Remunerazione degli amministratori	Pag. 16
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	Pag. 19
5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	Pag. 20
5.1 Comitato per la Remunerazione	Pag. 20
5.2 Comitato per il Controllo Interno	Pag. 21
6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	Pag. 24
6.1 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria	Pag. 24
6.2 Amministratore esecutivo incaricato del controllo interno	Pag. 29
6.3 Preposto al controllo interno	Pag. 30
6.4 Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001	Pag. 31
6.5 Società di Revisione	Pag. 34
6.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari	Pag. 34
7. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	Pag. 36
8. COLLEGIO SINDACALE	Pag. 37
8.1 Informazioni in merito alla composizione del Collegio	Pag. 37
8.2 Ruolo del Collegio	Pag. 38
9. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	Pag. 40
10. ASSEMBLEA	Pag. 41
11. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO	Pag. 42



DEFINIZIONI

Assemblea	Assemblea degli azionisti di Datalogic
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6
Codice di Autodisciplina	Codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana, il cui testo integrale risulta reperibile sul sito web www.borsaitaliana.it
Codice Civile	Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato
Collegio	Collegio Sindacale di Datalogic
Comitato per il Controllo Interno	Comitato istituito in seno al Consiglio in data 15 febbraio 2001, i cui compiti e funzioni sono indicati al paragrafo 5.2
Comitato per la Remunerazione	Comitato istituito in seno al Consiglio in data 15 febbraio 2001, i cui compiti e funzioni sono indicati al paragrafo 5.1
Consigliere	Membro del Consiglio
Consiglio	Consiglio di Amministrazione di Datalogic
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3
Datalogic	Datalogic S.p.A., con sede in Calderara di Reno (Bologna), Via Marcello Candini n. 2, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 30.392.175,32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 01835711209, Repertorio Economico Amministrativo n. BO-391717
Dirigente Preposto	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
Esercizio Sociale 2010	Periodo intercorso tra il giorno 1 gennaio 2010 ed il giorno 31 dicembre 2010
Gruppo Datalogic	Datalogic S.p.A. e le società dalla stessa controllate o alla stessa collegate.
Istruzioni di Borsa	Istruzioni al Regolamento di Borsa
M.T.A.	Mercato telematico azionario organizzato e

	gestito da Borsa Italiana
Modello 231	Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001
Organismo di Vigilanza	Organismo di vigilanza istituito ex D.Lgs. 231/2001
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Datalogic
Regolamento di Borsa	Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
Regolamento Emittenti	Regolamento di attuazione del T.U.F., concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), come successivamente integrato e modificato
Relazione Corporate	Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del T.U.F. e dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti
Segmento S.T.A.R.	Segmento titoli con alti requisiti dell'M.T.A.
Sindaco	Membro del Collegio
Statuto	Statuto di Datalogic in vigore al 31 dicembre 2010
T.U.F.	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come successivamente integrato e modificato




1. DATALOGIC CORPORATE GOVERNANCE

Datalogic rivolge costantemente particolare attenzione all'adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario, procedendo nell'evoluzione delle strutture decisionali e di controllo in conformità alla *best practice* nazionale in materia di *corporate governance*.

Il sistema tradizionale di *corporate governance* adottato da Datalogic, come delineato nella *flowchart* seguente, è ispirato ai principi di correttezza e trasparenza nella gestione e nell'informazione, realizzati anche attraverso un continuo processo di verifica della loro effettiva implementazione ed efficacia.

Coerentemente con le peculiarità e le caratteristiche della propria struttura societaria, Datalogic aderisce al Codice di Autodisciplina nelle forme e nei modi precisati nella presente Relazione Corporate ¹, riferita all'Esercizio Sociale 2010 ed approvata dal Consiglio in data 7 marzo 2011.



¹ Per ulteriori informazioni in merito al sistema di *corporate governance* di Datalogic si rimanda, oltre che alle pagine seguenti della presente Relazione Corporate, allo statuto sociale vigente alla data del 31 dicembre 2010, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI²

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono agli assetti proprietari relativi a Datalogic così come delineati alla data del 31 dicembre 2010.

(i) Struttura del capitale sociale³

Il capitale sociale di Datalogic deliberato, nonché interamente sottoscritto e versato, risulta essere pari ad Euro 30.392.175,32, suddiviso in 58.446.491 azioni ordinarie.

(ii) Restrizioni al trasferimento di titoli⁴

Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.

(iii) Partecipazioni rilevanti nel capitale⁵

Le partecipazioni rilevanti nel capitale, sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e delle informazioni comunque a disposizione di Datalogic, sono le seguenti:

✚ Hydra S.p.A.: 67,3%

✚ Tamburi Investment Partners S.p.A.: 6,4%

✚ D'Amico Società di Navigazione S.p.A.: 2,03%

(iv) Titoli che conferiscono diritti speciali⁶

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

(v) Partecipazione azionaria dei dipendenti⁷

Non è stato istituito alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

² Ex art. 123-bis, comma 1, T.U.F.


³ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), T.U.F.

⁴ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), T.U.F.

⁵ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), T.U.F.

⁶ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), T.U.F.

⁷ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), T.U.F.



(vi) Restrizioni al diritto di voto⁸

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

(vii) Accordi tra azionisti⁹

Non risultano accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

(viii) Clausole di change of control¹⁰

I principali accordi che prevedono la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali in caso di cambiamento di controllo di Datalogic sono i contratti di finanziamento bancario a medio/lungo termine sottoscritti da Datalogic stessa¹¹.

(ix) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie¹²

Il Consiglio non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e non può emettere strumenti finanziari partecipativi.

In data 29 Aprile 2010, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del T.U.F.¹³

Alla chiusura dell'Esercizio Sociale 2010, sono risultate essere detenute in portafoglio da Datalogic n. 3.999.935 azioni proprie (pari al 6,84% del capitale sociale).

(x) Attività di direzione e coordinamento¹⁴.

⁸ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), T.U.F.

⁹ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), T.U.F.

¹⁰ Ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), T.U.F.

¹¹ Per ulteriori informazioni in merito a tali contratti di finanziamento si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale relativa all'Esercizio 2010 pubblicata da Datalogic ai sensi dell'art. 154-ter del T.U.F., consultabile sul sito web www.datalogic.com.

¹² Ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), T.U.F.


¹³ Per ulteriori informazioni in merito a tale operazione di *buy-back* si rimanda alla relativa relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

Datalogic è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-*bis* del Codice Civile, da parte della società Hydra S.p.A.

(xi) Altre informazioni.

Si precisa che le informazioni richieste dall'art. 123-*bis*, comma primo, lettera l), del T.U.F. (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (...) nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) non sono illustrate nella presente Relazione Corporate in virtù del fatto che nel sistema di *corporate governance* di Datalogic non è presente alcuna delle tipologie di fattispecie ivi prese in considerazione.

¹⁴ Ex. art. 2497 e ss. del Codice Civile



3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 21 aprile 2009, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Hydra S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea ha deliberato la nomina di un Consiglio composto da 13 (tredici) membri, fissando la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2011¹⁵.

Nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2009, sono intervenute le dimissioni del Consigliere Roberto Tunioi, con decorrenza 30 giugno 2009, e del Consigliere John O'Brien, con decorrenza 11 novembre 2009.

In data 29 aprile 2010, l'Assemblea ha deliberato, in sede ordinaria, la riduzione del numero dei membri del Consiglio da 13 (tredici) a 11 (undici), nonché, in sede straordinaria, la modifica dell'articolo 15 dello Statuto, al fine di introdurre una disposizione volta a regolare espressamente le modalità di reintegro della composizione del Consiglio in caso di dimissioni o comunque di cessazione della carica da parte di uno o più membri del Consiglio stesso.

Nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, sono intervenute le dimissioni del Consigliere Lodovico Floriani, con decorrenza 30 giugno 2010.

3.1 Informazioni in merito alla composizione del Consiglio¹⁶

Sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, alla data di pubblicazione della presente Relazione Corporate il Consiglio risulta essere da 10 (dieci) membri¹⁷, così come indicato nella tabella seguente:


AMMINISTRATORE IN CARICA AL 31/12/2010				
AMMINISTRATORE IN CARICA	DATA DI NOMINA	CAUSA DI CESSAZIONE	CAUSA DI CESSAZIONE	CAUSA DI CESSAZIONE
Romano Volta	21/04/2009	Approvazione del bilancio al	I.M.A. S.p.A.	100

¹⁵ Per ulteriori informazioni in merito ai meccanismi di nomina e sostituzione dei membri del Consiglio (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), T.U.F.) si rimanda all'art. 15 dello Statuto, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

¹⁶ Ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), T.U.F.

¹⁷ Per ulteriori informazioni in merito ai *curricula* professionali dei Consiglieri si rimanda alla lista presentata dal socio Hydra S.p.A., consultabile sul sito web www.datalogic.com.

<i>Presidente</i>		31/12/2011	<i>(Consigliere)</i>	
Mauro Sacchetto <i>Amministratore Delegato</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	-	100
			MONRIF S.p.A. <i>(Presidente del Collegio Sindacale)</i>	
			SASIB S.p.A. <i>(Sindaco Effettivo)</i>	
Pier Paolo Caruso <i>Consigliere</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	CEVOLANI S.p.A. <i>(Presidente Collegio Sindacale)</i>	100
			COMPAGNIA GENERALE MACCHINE S.p.A. <i>(Sindaco Effettivo)</i>	
			CANGIALEONI GROUP S.r.l. <i>(Sindaco Effettivo)</i>	
Gianluca Cristofori <i>Consigliere indipendente</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	CALZEDONIA HOLDING S.p.A. <i>(Sindaco Effettivo)</i>	80
			CALZEDONIA S.p.A. <i>(Sindaco Effettivo)</i>	
Angelo Manaresi <i>Consigliere indipendente</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	-	100
Elserino Piol <i>Consigliere</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	YOOX S.p.A. <i>(Consigliere)</i>	100
Luigi Di Stefano <i>Consigliere indipendente</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	-	100



Giovanni Tamburi <i>Consigliere</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. <i>(Presidente e Amministratore Delegato)</i> MANAGEMENT&CAPITALI S.p.A. <i>(Vice Presidente)</i> INTERPUMP GROUP S.p.A. <i>(Consigliere)</i> DE LONGHI S.p.A. <i>(Consigliere)</i> ZIGNAGO VETRO S.p.A. <i>(Consigliere)</i> SECON TIP S.p.A. <i>(Presidente e Amministratore Delegato)</i> DATAHOLDING 2007 S.r.l. <i>(Consigliere)</i> GRUPPO IPG HOLDING S.r.l. <i>(Presidente)</i> LIPPIUNO S.r.l. <i>(Consigliere)</i> CLUBTRE S.r.l. <i>(Presidente e Amministratore Delegato)</i>	90
Gabriele Volta <i>Consigliere</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	-	90
Valentina Volta <i>Consigliere</i>	21/04/2009	Approvazione del bilancio al 31/12/2011	-	20

Amministratori dimissionari nel corso dell'Esercizio Sociale 2010		
Nome e Cognome	Data di dimissioni	Data di cessazione
Lodovico Floriani <i>Consigliere</i>	21/04/2009	30/06/2010

3.2 Ruolo del Consiglio¹⁸

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Datalogic e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea¹⁹.

In particolare, al Consiglio è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di *corporate governance* al modello previsto dal Codice di Autodisciplina²⁰.


¹⁸ Ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), T.U.F.

¹⁹ Nella riunione del 21 aprile 2009, il Consiglio, nella nuova composizione deliberata dall'Assemblea, ha deliberato, tra le altre cose, di riservare alla propria competenza in via esclusiva, le seguenti attribuzioni:

- esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari di Datalogic, nonché definizione del sistema di governo societario e della struttura societaria del gruppo del quale Datalogic è a capo;
- acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;
- costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale di Datalogic o di singoli rami aziendali;
- acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi, nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni/00) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopra indicato;
- assunzione, nomina, licenziamento dei direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure e determinazioni dei relativi compensi;
- rilascio di fidejussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi da Datalogic e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;
- esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate;
- verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale di Datalogic e del Gruppo Datalogic predisposto dagli organi delegati.

²⁰ In ossequio al criterio applicativo I.C.1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio:

- esamina i piani strategici, industriali e finanziari di Datalogic e del Gruppo Datalogic, il sistema di *corporate governance* di Datalogic e la struttura societaria del Gruppo Datalogic;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale di Datalogic e delle controllate aventi rilevanza strategica, predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati definendone i limiti e le modalità di servizio;
- determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il Collegio, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non si abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;



Datalogic è guidata da un Consiglio che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Per questo scopo, nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, il Consiglio si è riunito 10 (dieci) volte, pianificando almeno 7 (sette) riunioni da tenersi nel corso dell'anno 2011. A tali riunioni sono, di regola, invitati a partecipare dirigenti di Datalogic con specifiche competenze e responsabilità in relazione alle materie oggetto di esame da parte del Consiglio.

3.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tramite delibera assembleare del 21 aprile 2009, il Consigliere Romano Volta ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Datalogic.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non sono state attribuite deleghe gestionali in Datalogic.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta essere ricoperta dalla persona che, indirettamente, controlla Datalogic.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di Datalogic e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito delle relazioni esterne, nazionali ed internazionali, di Datalogic. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di rappresentare Datalogic innanzi alle più alte cariche istituzionali, nazionali ed internazionali, ed agli esponenti di spicco del mondo industriale, della ricerca e del settore economico-finanziario.

-
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
 - esamina e approva preventivamente le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
 - effettua almeno una volta l'anno una valutazione sulle dimensioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
 - fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sul ruolo del Consiglio ed in particolare sul numero delle riunioni del Consiglio, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore.

3.4 Amministratore Delegato

Tramite delibera consiliare del 21 aprile 2009, il Consigliere Mauro Sacchetto ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Datalogic.

In particolare, all'Amministratore Delegato sono stati conferiti - disgiuntamente dagli altri amministratori - tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale e l'uso della firma sociale (ai sensi dell'art. 19 dello Statuto) per il compimento di tutte le operazioni il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, non superiore all'importo massimo di Euro 10.000.000,00 con le limitazioni per tutti quegli atti e competenze riservate al Consiglio²¹.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle proprie deleghe alla prima riunione utile.


3.5 Amministratori indipendenti

Un numero adeguato di Consiglieri non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Datalogic o con soggetti legati a Datalogic, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio. Nello specifico, i membri del Consiglio in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F. sono 3 (tre): Gianluca Cristofori, Angelo Manaresi e Luigi Di Stefano.

L'indipendenza dei suindicati Consiglieri è periodicamente valutata dal Consiglio avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e prendendo come riferimento il criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina.

In ossequio al criterio applicativo 3.C.6. del Codice di Autodisciplina, i suindicati Consiglieri si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Consiglieri. Nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, in particolare, si sono riuniti una volta, in data 4 novembre. Ad esito di tale riunione, regolarmente verbalizzata, gli amministratori indipendenti hanno formulato una serie di osservazioni volte a migliorare le attività di scambio informativo e interazione tra gli amministratori indipendenti stessi e le principali funzioni aziendali, nonché a promuovere l'adozione di una procedura strutturata per l'autovalutazione del Consiglio.

²¹ Per quanto riguarda le competenze esclusive del Consiglio si rimanda alla nota n. 4.



3.6 *Lead Independent Director*

In considerazione del fatto che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta essere ricoperta dalla persona che controlla Datalogic, il Consiglio ha designato, in ossequio al criterio applicativo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina, un amministratore indipendente quale *lead independent director*, che rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.

Nello specifico, in data 21 Aprile 2009, il Consiglio ha provveduto a nominare il Consigliere Angelo Manaresi quale *lead independent director* riconoscendo allo stesso le seguenti facoltà:

- a) la facoltà di avvalersi delle strutture aziendali per l'esercizio dei propri compiti;
- b) la facoltà di convocare apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione di temi che interessino il funzionamento del Consiglio o la gestione dell'impresa.

3.7 *Remunerazione degli amministratori*

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ai Consiglieri possono essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

In particolare, l'Assemblea delibera l'ammontare globale massimo dei compensi da assegnare ai Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'Assemblea, il Consiglio provvede all'assegnazione a ciascun Consigliere del compenso spettante in ragione della carica e delle eventuali deleghe attribuitegli.

La remunerazione dei Consiglieri si struttura nel modo seguente:

- a) un medesimo compenso base per tutti i membri del Consiglio;
- b) un compenso aggiuntivo per i membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione;
- c) un compenso aggiuntivo fisso per il Presidente e per l'Amministratore Delegato;

- d) un compenso aggiuntivo variabile legato ai risultati aziendali e/o al raggiungimento di obiettivi specifici per l'Amministratore Delegato²².

Con riferimento al punto *sub d)*, si precisa che l'Amministratore Delegato risulta essere l'unico Consigliere destinatario del piano di incentivazione di lungo termine (2010 - 2012) approvato in data 29 aprile 2010 dall'Assemblea, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 2389 del Codice Civile e nell'art. 20 dello Statuto Sociale²³, in linea con il nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.


Informazioni in materia di indennità per scioglimento anticipato del rapporto richieste dalla Consob tramite Comunicazione n. DEM/11012984 del 24/02/2011, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del T.U.F.

La Consob in data 24 febbraio 2011 ha approvato la Comunicazione n. DEM/11012984 attraverso la quale è stato richiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del T.U.F., agli emittenti azioni come definiti dall'art. 65, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, di indicare nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" le seguenti informazioni in materia di indennità per scioglimento anticipato del rapporto:

- a) l'esistenza di accordi indicati nell'art. 123-bis, comma 1, lett. i), del T.U.F. (precisando come l'informazione debba essere fornita anche in negativo qualora tali accordi non fossero esistenti);
- b) i criteri di determinazione dell'indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di sorveglianza (precisando come nel caso in cui l'indennità sia espressa in funzione dell'annualità dell'amministratore, debbano essere indicate in modo dettagliato le componenti di tale annualità);
- c) gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;
- d) i casi in cui matura il diritto all'indennità;
- e) l'eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (cd. "postretirement perks") ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
- f) l'eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

²² Per ulteriori informazioni in merito ai compensi attribuiti ai Consiglieri in relazione all'Esercizio Sociale 2010 si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale relativa all'Esercizio 2010 pubblicata da Datalogic ai sensi dell'art. 154-ter del T.U.F., consultabile sul sito web www.datalogic.com.

²³ Per ulteriori informazioni in merito a tale piano di incentivazione di lungo termine si rimanda al verbale della delibera assembleare relativa, consultabile sul sito web www.datalogic.com.



Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dalla suindicata Comunicazione n. DEM/11012984, precisando in via preliminare come Datalogic non abbia adottato alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari e come non esistano c.d. *postretirement perks* né contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto:

- (i) la cessazione del rapporto di lavoro dell'Amministratore Delegato anteriormente alla scadenza del piano di incentivazione di lungo termine (2010-2012) determina la decadenza della qualità di fruitore del piano e la perdita del diritto a percepire l'incentivo eventualmente maturato;
- (ii) con particolare riferimento alle informazioni di cui all'art. 123-*bis*, comma 1, lett. i), del T.U.F., si precisa che sussistono accordi tra Datalogic e l'Amministratore Delegato che prevedono la corresponsione di indennità in caso di dimissioni volontarie, ovvero in caso di revoca senza giusta causa per volontà di Datalogic, ovvero in caso di *change of control* di Datalogic;
- (iii) le indennità previste al punto *sub (ii)* variano, a seconda del momento in cui si verifica l'evento in questione, da un minimo di 1 annualità fino ad un massimo di 3 annualità del compenso fisso e variabile annuale da ultimo percepito (esclusi gli eventuali incentivi pluriennali eventualmente liquidati in corso d'anno);
- (iv) sussistono accordi tra Datalogic e l'Amministratore Delegato che prevedono la corresponsione di compensi a titolo di remunerazione del patto di non concorrenza post contrattuale sottoscritto ai sensi dell'art. 2596 del Codice Civile.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

In data 15 maggio 2006, in ossequio al criterio applicativo 4.C.1. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha deliberato l'istituzione e l'adozione di una procedura per la comunicazione all'esterno e la gestione interna di documenti ed informazioni privilegiate, così come definite dall'art. 181, del T.U.F.²⁴

Datalogic ha, peraltro, istituito e tiene costantemente aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115-*bis* del T.U.F. e degli artt. 152-*bis*, 152-*ter*, 152-*quater*, 152-*quinqies* del Regolamento Emittenti, un registro delle persone che hanno accesso, sia in via continuativa che occasionale, alle informazioni privilegiate²⁵.

In data 15 maggio 2006, il Consiglio ha inoltre deliberato l'adozione di un nuovo codice di comportamento in materia di *internal dealing* (destinato a sostituire il precedente codice adottato dal Consiglio in data 14 novembre 2002), in virtù delle innovazioni legislative in materia di *market abuse* ed in conformità all'art. 114 del T.U.F. ed agli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Emittenti. Tale codice risponde alla finalità di disciplinare gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di altri strumenti finanziari di Datalogic a qualsiasi titolo effettuate dai c.d. soggetti rilevanti o dalle c.d. persone strettamente legate ad essi²⁶.

²⁴ Il testo integrale di tale procedura è consultabile sul sito web www.datalogic.com.

²⁵ Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di tenuta di tale registro si rimanda al paragrafo n. 10 della procedura per la comunicazione all'esterno e la gestione interna di documenti ed informazioni privilegiate consultabile sul sito web www.datalogic.com.

²⁶ Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di comportamento in materia di *internal dealing* si rimanda al testo integrale del codice, consultabile sul sito web www.datalogic.com.



5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO²⁷

In seno al Consiglio sono istituiti un Comitato per la Remunerazione ed un Comitato per il Controllo Interno aventi funzioni consultive e propositive.

La costituzione in seno al Consiglio di specifici comitati, è stata ritenuta una modalità organizzativa idonea ad incrementare l'efficienza e l'efficacia dei propri lavori, svolti collegialmente.

Tali comitati non sostituiscono il Consiglio nell'adempimento dei propri doveri, ma possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio (che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri) al fine di consentire al Consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Il Consiglio, in considerazione dell'attuale composizione dell'azionariato di Datalogic, non ha ritenuto necessario costituire un Comitato per le proposte di nomina degli amministratori.

5.1 Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione risulta essere attualmente composto dai Consiglieri Elserino Piol, in qualità di Presidente, Gianluca Cristofori (amministratore indipendente) e Angelo Manaresi (amministratore indipendente), i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2011.

In ossequio al criterio applicativo 7.C.3 del Codice di Autodisciplina il Comitato per la Remunerazione:

- a) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- b) valuta periodicamente i criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato e formula al Consiglio raccomandazioni generali in materia;

²⁷ Ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), T.U.F.

- c) presenta al Consiglio proposte per l'adozione di sistemi di incentivazione su base azionaria, monitorando l'implementazione nel tempo di tali sistemi, una volta approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il Comitato per la Remunerazione si è riunito 5 (cinque) volte nel corso dell'Esercizio Sociale 2010 e precisamente il 18 gennaio, il 3 marzo, il 29 marzo, il 7 maggio ed il 1° ottobre.

Nel corso delle riunioni, regolarmente verbalizzate, si è discusso:

- a) dei piani di incentivazione di medio e lungo termine;
- b) delle politiche retributive generali; in particolare, del trattamento del *top management* (inclusa l'incentivazione dei *country managers* del Gruppo Datalogic).

A tali riunioni sono, di regola, invitati a partecipare l'Amministratore Delegato, il *Chief Financial Officer* ed un membro del Collegio Sindacale, nonché dirigenti di Datalogic con specifiche competenze e responsabilità in relazione alle materie oggetto di esame da parte del Comitato per la Remunerazione.

Nessun Consigliere prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono formulate proposte al Consiglio in merito alla propria remunerazione.


In data 5 agosto 2009, il Consiglio ha deliberato l'adozione del regolamento del Comitato per la Remunerazione²⁸.

5.2 Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il Controllo Interno risulta essere attualmente composto dai Consiglieri Gianluca Cristofori, in qualità di Presidente (amministratore indipendente), Angelo Manaresi (amministratore indipendente) e Elserino Piol²⁹, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2011.

²⁸ Il testo integrale del regolamento del Comitato per la Remunerazione è disponibile sul sito web www.datalogic.com.

²⁹ In data 1° febbraio 2010, il Consiglio ha accettato le dimissioni del Consigliere Pier Paolo Caruso dalla carica di membro del Comitato per il Controllo Interno e ne ha deliberato la sostituzione con il Consigliere Elserino Piol.



Oltre ad assistere il Consiglio nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno, il Comitato per il Controllo Interno, in ossequio al criterio applicativo 8.C1. del Codice di Autodisciplina:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed alla Società di Revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'Amministratore Delegato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- d) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio;
- e) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 3 (tre) volte nel corso dell'Esercizio Sociale 2010 e precisamente il 17 Febbraio, il 20 Luglio e il 4 novembre.

Nel corso delle riunioni, regolarmente verbalizzate, si è discusso:

- a) delle attività svolte dalla funzione di *Internal Auditing* nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla L. 262/2005;
- b) del piano relativo alle attività della funzione di *Internal Auditing* da svolgere nel corso dell'anno 2011;
- c) delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'Esercizio Sociale 2010;
- d) del piano relativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza da svolgere nel corso dell'anno 2010;


- e) in merito al conferimento dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (già art. 159, comma 1, del T.U.F.), per gli esercizi 2010 – 2018.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno ha sempre partecipato anche il Presidente del Collegio Sindacale, in ossequio al criterio applicativo 8.C.4. del Codice di Autodisciplina.

A tali riunioni sono, di regola, invitati a partecipare l'Amministratore Delegato, il *Chief Financial Officer*, nonché dirigenti di Datalogic con specifiche competenze e responsabilità in relazione alle materie oggetto di esame da parte del Comitato per il Controllo Interno.

In data 5 agosto 2009, il Consiglio ha deliberato l'adozione del regolamento del Comitato per il Controllo Interno³⁰.

³⁰ Il testo integrale del regolamento del Comitato per il Controllo Interno, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è disponibile sul sito web www.datalogic.com.



6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

A questo scopo il Consiglio valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche di Datalogic ed assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra Datalogic e la Società di Revisione siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il Consiglio ha istituito un Comitato per il Controllo Interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

6.1 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria – premessa.

Nei paragrafi successivi saranno illustrate le modalità con cui Datalogic ha definito il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Tale sistema si pone l'obiettivo di mitigare in modo significativo i rischi in termini di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa stessa.

Nell'ambito del proprio sistema di controllo interno particolare importanza riveste il modello di organizzazione amministrativo-contabile approvato dal Consiglio in occasione dell'adeguamento del sistema stesso a quanto richiesto dalle L. 262/05.

Tale modello rappresenta il *frame work* di riferimento del sistema di controllo interno adottato da Datalogic che, nel definire il proprio sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, si è inoltre attenuta alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento.

6.1.1 Approccio metodologico.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo in relazione all'informativa finanziaria di Datalogic è articolato in un ambiente di controllo più ampio, che comprende diversi elementi, tra i quali:

- il Codice Etico del Gruppo Datalogic;
- il Modello 231;
- il Codice di *Internal Dealing*;
- la procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate;
- l'organigramma aziendale ed il sistema di deleghe e procure;
- la procedura di diffusione delle informazioni al mercato;
- il sistema di controllo contabile.

A sua volta, il sistema di controllo contabile di Datalogic risulta costituito dai seguenti elementi:

- modello di controllo contabile e amministrativo – documento messo a disposizione di tutti i dipendenti direttamente coinvolti nel processo di formazione e/o controllo dell'informativa contabile e volto a definire le modalità di funzionamento del sistema di controllo contabile;
- manuale contabile del Gruppo Datalogic – documento finalizzato a promuovere lo sviluppo e l'applicazione di criteri contabili uniformi all'interno del Gruppo Datalogic per quanto riguarda la rilevazione, classificazione e misurazione dei fatti di gestione;
- istruzioni operative di bilancio e di *reporting* e calendari di chiusura – documenti finalizzati a comunicare alle diverse funzioni aziendali interessate le principali modalità operative per la gestione delle attività di predisposizione del bilancio entro scadenze definite e condivise;



- software e modello comune a tutte le società del Gruppo Datalogic per la predisposizione del *reporting* per il bilancio e le relazioni periodiche nonché relativo manuale operativo.

6.1.2 Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria:

a) identificazione e valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria e dei controlli a fronte dei rischi individuati.

L'individuazione e la valutazione dei rischi connessi alla predisposizione dell'informativa finanziaria avviene attraverso un processo strutturato di *risk assessment*.

Nell'ambito di questo processo sono stati innanzitutto individuati:

- gli obiettivi che il sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria intende perseguire al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta;
- i conti di bilancio, le società controllate ed i processi amministrativo-contabili considerati come rilevanti, sulla base di valutazioni effettuate utilizzando sia parametri di natura quantitativa che qualitativa.

I conti di bilancio ed i processi aziendali sono stati collegati al fine di individuare e valutare i rischi di ogni processo in termini di impatto potenziale sull'informativa finanziaria. I rischi sono stati valutati evidenziando i possibili impatti rispetto alle c.d. "asserzioni" di bilancio (completezza, esistenza e accadimento degli eventi, valutazione e rilevazione, presentazione e informativa, diritti e obblighi).

Una volta individuati i principali rischi (*key risks*) a livello di processo, sono stati identificati i controlli (*key controls*) necessari per la gestione di tali rischi.

Le attività sopra descritte sono state formalizzate in un documento (*generic test plan*), che fornisce, schematicamente le informazioni relative a:

- processi: viene fornita la descrizione del processo oggetto della mappatura;

- rischi: vengono indicati i rischi relativi all'informativa finanziaria collegati al processo in oggetto, evidenziando i possibili impatti rispetto alle asserzioni di bilancio;
- controlli: sono riportati i controlli necessari e le relative caratteristiche, in termini di *ownership*, obiettivi, frequenza, modalità (manuale o automatico);
- procedure di test: viene indicata la procedura di *testing* periodica suggerita al fine di valutare sia il disegno che l'efficacia dei controlli in essere.

Il *generic test plan* è un documento che viene diffuso alle società del Gruppo Datalogic maggiormente rilevanti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e condiviso con i responsabili amministrativi delle stesse, che risultano peraltro responsabili del *walkthrough* del modello, per quanto di propria competenza.


L'attività di *walkthrough*, in sintesi, consente di verificare l'adeguatezza del modello, attraverso una mappatura dei processi operativi, dalla loro origine alle modalità con cui vengono riflessi nel bilancio, nonché del relativo disegno dei controlli.

Gli eventuali *gap* riscontrati dovranno essere presentati all'approvazione del Dirigente Preposto o, in alternativa, dovrà essere pianificata un'azione correttiva volta a ridurre il gap.

L'attività di *walkthrough* è stata fatta una prima volta, in occasione dell'implementazione del modello di organizzazione amministrativo – contabile, avvenuta nel 2007, ed è prevista nell'eventualità di una revisione delle società coinvolte, ovvero di nuovi processi – controlli introdotti.

Le valutazioni relative all'effettiva applicazione dei controlli sono sviluppate attraverso specifiche attività di monitoraggio (test) in linea con le *best practices* esistenti in tale ambito.

A tal fine, su base annuale, l'*Internal Auditor* presenta all'approvazione del Dirigente Preposto, un piano delle attività di *testing* che definisce politiche e tempi per l'esecuzione dei test per l'esercizio successivo. Il documento predisposto rappresenta uno strumento dinamico, in grado di garantire un



costante adeguamento dei controlli sia a livello di società/gruppo (*entity level*) sia a livello di processo (*process level*).

L'attività di *testing* viene normalmente svolta in modo continuativo durante tutto l'esercizio da parte delle strutture amministrative del Gruppo Datalogic, con il coordinamento da parte dell'*Internal Auditor*, che verifica l'effettivo svolgimento dei controlli previsti, garantendo altresì uno specifico controllo nell'ambito della propria attività ordinaria di *auditing*.

La fase conclusiva dell'attività di *testing* consiste nella valutazione delle risultanze emesse nella fase operativa e nell'individuazione di azioni correttive/piani di miglioramento; queste informazioni vengono trasmesse all'*Internal Auditor* che, periodicamente, consolida i risultati dell'attività di *testing* e valuta l'adeguatezza delle azioni correttive evidenziate, predisponendo un report di sintesi al Dirigente Preposto, a supporto della sottoscrizione delle attestazioni di legge.

Il *report* viene fornito anche all'Amministratore Delegato, al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio. I responsabili amministrativi delle società controllate sono chiamati a rendere una dichiarazione di supporto al Dirigente Preposto con riferimento all'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili.

b) Ruoli e funzioni coinvolte.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria è governato dal Dirigente Preposto, il quale è responsabile di progettare, implementare ed approvare il modello di controllo contabile e amministrativo, nonché di valutarne l'applicazione, rilasciando un'attestazione relativa al bilancio semestrale ed annuale, anche consolidato.

Nell'espletamento delle proprie attività, il Dirigente Preposto:

- a) interagisce con l'*Internal Auditor*, che svolge verifiche indipendenti circa l'operatività del sistema di controllo e supporta il Dirigente Preposto nelle attività di monitoraggio del sistema;

- b) è supportato dai responsabili amministrativi di divisione i quali, relativamente all'area di propria competenza: (i) assicurano la completezza e l'attendibilità dei flussi informativi verso il Dirigente Preposto ai fini della predisposizione dell'informativa contabile; (ii) sono incaricati dell'implementazione, all'interno della propria società, insieme con gli organismi delegati, di un adeguato sistema di controllo contabile a presidio dei processi amministrativo-contabili e ne valutano l'efficacia nel tempo riportando i risultati alla controllante attraverso un processo di attestazione interna; (iii) eseguono le attività di *testing* del sistema dei controlli amministrativo-contabili previsti dal piano annuale;
- c) instaura un reciproco scambio di informazioni con il Comitato per il Controllo Interno e con il Consiglio, riferendo sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.


Il Dirigente Preposto informa il Collegio e il Comitato di Controllo Interno relativamente all'adeguatezza e all'affidabilità del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo.

Infine, occorre precisare come i ruoli operativi svolti dalle funzioni di cui sopra si inseriscano nell'ambito della *corporate governance* di Datalogic, strutturata secondo il modello tradizionale e che vede la presenza di organi sociali con diverse funzioni di controllo, come meglio esplicitato in altri paragrafi della presente Relazione Corporate.

6.2 Amministratore esecutivo incaricato del controllo interno

L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da Datalogic e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;



occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

- c) propone al Consiglio la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più soggetti preposti al controllo interno.

La carica di amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno di Datalogic è attualmente ricoperta dall'Amministratore Delegato.

6.3 Preposto al controllo interno

In ossequio al criterio applicativo 8.C.7. del Codice di Autodisciplina, il soggetto preposto al controllo interno coincide con il responsabile della funzione di *Internal Auditing* di Datalogic, ed è stato nominato dal Consiglio in data 26 Gennaio 2007, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Il responsabile della funzione di *Internal Auditing* di Datalogic è gerarchicamente indipendente dai responsabili di aree operative e funzioni aziendali e riporta direttamente all'Amministratore Delegato, il quale a sua volta riporta periodicamente al Comitato per il Controllo Interno sull'attività svolta da tale funzione.

Il soggetto preposto al controllo interno:

- a) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- b) riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Delegato incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Il soggetto preposto al controllo interno è inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza e dell'*Audit Committee*³¹.

³¹ Con riferimento a quest'ultimo organo, si segnala che in data 26 giugno 2007 il Consiglio ha deliberato l'approvazione del regolamento dell'*Audit Committee* al fine di disciplinare in modo uniforme e coordinato i compiti e le funzioni di controllo contabile dei cosiddetti comitati contabili speciali, denominati appunto "*Audit Committees*" istituiti all'interno delle divisioni operative del Gruppo Datalogic. In particolare modo, gli *Audit Committees* assicurano il monitoraggio e il controllo dell'organizzazione e l'efficienza delle procedure di controllo interno ed il processo di predisposizione del bilancio garantendo altresì l'incontro, il confronto ed il

6.4 Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001

Datalogic ha ritenuto di procedere all'adozione e attuazione del Modello 231 nella convinzione che l'adozione di tale Modello 231 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Datalogic, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati³² e degli illeciti³³.

A tal fine, il Modello 231 è stato predisposto da Datalogic prendendo in considerazione le *guidelines* elaborate da Confindustria, in particolare le *"linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"*.

Il Modello 231 è stato originariamente approvato dal Consiglio con delibera del 12 maggio 2005, ed in seguito oggetto di modifiche ed integrazioni in virtù di successive delibere consiliari. Nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, Datalogic ha adottato una nuova versione del Modello 231 alla luce sia delle modifiche legislative intervenute, sia della nuova struttura societaria e organizzativa del Gruppo Datalogic.

Essendo, infatti, il Modello 231 un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"* (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio, su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Attualmente il Modello 231 risulta essere composto da una *parte generale*³⁴ e dalle seguenti *parti speciali*³⁵:

A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione;

coordinamento delle attività espletate dagli organi di controllo già esistenti (quali il Comitato per il Controllo Interno, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione). Attualmente gli *Audit Committees* sono stati istituiti nelle società Datalogic Mobile S.r.l., Datalogic Automation S.r.l. e Datalogic Scanning Group S.r.l.

³² Ovvero le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa. Nel Modello 231 sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da Datalogic.

³³ Ovvero gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), per i quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da Datalogic.

³⁴ Ovvero la parte del Modello 231 contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello 231 dell'Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione di Datalogic e del Gruppo Datalogic.

³⁵ Ovvero le parti del Modello 231 dedicate espressamente a ciascun reato e illecito (Cfr. note 16 e 17), nelle quali vengono previste le relative procedure di prevenzione.



- B) Reati societari;
- C) *Market abuse*;
- D) Sicurezza sul lavoro;
- E) Ricertazione e riciclaggio.

Il Modello 231, risultante dall'analisi dei rischi di reato connessi all'attività svolta da Datalogic, è coerente con i principi espressi dal D.Lgs. 231/01 ed in linea con la *best practice* nazionale³⁶.

6.4.1 Modello 231 e Codice Etico

In data 5 agosto 2009, nell'ambito delle attività di *compliance* relative al D.Lgs. 231/2001, il Consiglio ha deliberato l'approvazione e l'adozione del nuovo Codice Etico del Gruppo Datalogic, in linea con la *best practice* di riferimento³⁷.

Le regole di comportamento contenute nel Modello 231 si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello 231, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01 e nel T.U.F., una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Infatti, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Datalogic allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo Datalogic riconosce come propri, il Modello 231 risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 e nel T.U.F., finalizzate a prevenire la commissione di *reati ed illeciti*.

6.4.2 L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, vigila sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello 231, ed è incaricato di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

³⁶ Il Modello 231 è disponibile sul sito web www.datalogic.com.

³⁷ Il nuovo Codice Etico del Gruppo Datalogic è consultabile sul sito web www.datalogic.com.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica l'idoneità del Modello 231 rispetto alla prevenzione della commissione dei c.d. reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 formulando al Consiglio proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello 231 allo scopo di renderlo conforme ad eventuali innovazioni legislative o ad eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito della struttura aziendale.

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza, si è optato per l'istituzione di un organismo a composizione collegiale, attualmente composto da tre membri (due dei quali sono soggetti esterni a Datalogic):

- ✚ Dott. Gerardo Diamanti, che ricopre la carica di Presidente; consulente esterno esperto in materia finanziaria – societaria;
- ✚ Avv. Andrea Pascerini, in qualità di Vice-Presidente; avvocato penalista, specializzato in materia di D.Lgs. 231/01;
- ✚ Dott. David Scapparone; responsabile della funzione di *Internal Auditing* di Datalogic.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica per un periodo temporale corrispondente al mandato conferito all'attuale Consiglio.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'Esercizio Sociale 2010, si è riunito 6 (sei) volte (precisamente il 10 febbraio, il 23 aprile, l' 8 luglio, il 30 settembre, il 25 novembre e il 9 dicembre). Tutte le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza ha, tra le altre cose:

- a) analizzato le operazioni maggiormente significative;
- b) incontrato alcuni soggetti apicali;



- c) adempiuto agli obblighi di formazione previsti a favore dei dipendenti;
- d) effettuato dei controlli preventivi sulle principali attività a rischio reati presupposto ex D.Lgs. 231/01;
- e) raccolto e analizzato alcuni dei documenti prodotti dagli altri organismi di controllo;
- f) redatto la propria relazione informativa annuale destinata al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio.

6.5 Società di Revisione

In data 29 aprile 2010, l'Assemblea ha deliberato il conferimento alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (già art. 159, comma 1, del T.U.F.), per gli esercizi 2010 – 2018.

6.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Consiglio nomina il Dirigente Preposto previo parere obbligatorio del Collegio.

Il Dirigente Preposto quale deve possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e deve avere altresì i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.

E' compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e a alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, di Datalogic.

L'Amministratore Delegato ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-*bis* del T.U.F., nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Datalogic e delle società incluse nel consolidamento.

Il Dirigente Preposto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che l'ha nominato e potrà da quest'ultimo essere revocato, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con Datalogic, e sostituito ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, in relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con Datalogic.

La carica di Dirigente Preposto di Datalogic è attualmente ricoperta dal *Chief Financial Officer*, Dott. Marco Rondelli, nominato tramite delibera consiliare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, in data 11 maggio 2007.



7. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel mese di marzo 2010 la Consob ha concluso l'iter di approvazione della nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o indirettamente, da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, che integra in un unico disegno gli obblighi di trasparenza e i principi in materia di procedure che tali società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate³⁸.

In conformità a tale nuova disciplina, e in considerazione della particolare attenzione rivolta all'adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario, procedendo nell'evoluzione delle strutture decisionali e di controllo in conformità alla *best practice* nazionale in materia di *corporate governance*, il Consiglio ha adottato in data 4 novembre 2010 un regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate³⁹.

Si precisa come il suindicato regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate sia stato adottato dal Consiglio previo parere favorevole unanime del Comitato per le operazioni con parti correlate⁴⁰.

³⁸ Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata tramite Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010.

³⁹ Il testo integrale di tale regolamento interno è consultabile sul sito web www.datalogic.com.

⁴⁰ Comitato appositamente costituito tramite delibera consiliare del 30 luglio 2010 e composto esclusivamente da amministratori indipendenti, nello specifico dai Consiglieri Cristofori, Manaresi e Di Stefano.

8. COLLEGIO SINDACALE

In data 29 aprile 2010, l'Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Collegio sulla base dell'unica proposta avanzata, ovvero la lista presentata dall'azionista di maggioranza Hydra S.p.A.

In particolare, l'Assemblea ha deliberato la nomina di un Collegio composto da 3 (tre) membri, fissando la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012⁴¹.


8.1 Informazioni in merito alla composizione del Collegio

Il Collegio risulta essere composto da 3 (tre) membri⁴², così come indicato nella tabella seguente:

SINDACI IN CARICA AL 31/12/2010				
NOME E COGNOME	DATA DI NOMINA	CAVITÀ IN CARICA	CAVITÀ IN CARICA	PERCENTUALE DI VOTO
Stefano Romani <i>Presidente</i>	29/04/2010	Approvazione del bilancio al 31/12/2012	-	70
Massimo Saracino <i>Sindaco Effettivo</i>	29/04/2010	Approvazione del bilancio al 31/12/2012	-	90
Mario Stefano Luigi Ravaccia <i>Sindaco Effettivo</i>	29/04/2010	Approvazione del bilancio al 31/12/2012	POLTRONA FRAU S.p.A. <i>(Presidente del Collegio Sindacale)</i> RETELIT S.p.A. <i>(Presidente del Collegio Sindacale)</i> PRESTITTALIA S.p.A. <i>(Sindaco Effettivo)</i> PIONEER GLOBAL A.M.	90

⁴¹ Per ulteriori informazioni in merito ai meccanismi di nomina, sostituzione e funzionamento del Collegio (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), T.U.F.) si rimanda agli artt. 21 e 22 dello Statuto, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

⁴² Per ulteriori informazioni in merito ai curricula professionali dei Sindaci si rimanda alla lista presentata dal socio Hydra S.p.A., consultabile sul sito web www.datalogic.com.



			S.p.A. (Sindaco Effettivo)	
Stefano Biordi <i>Sindaco Supplente</i>	29/04/2010	Approvazione del bilancio al 31/12/2012	-	-
Massimiliano Magagnoli <i>Sindaco Supplente</i>	29/04/2010	Approvazione del bilancio al 31/12/2012	-	-

Per completezza di informazione si riportano nella seguente tabella i nominativi dei membri del Collegio in carica fino alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ovvero il 29 aprile 2010.

SINDACI IN CARICA FINO AL 29/04/2010		
Stefano Romani <i>Presidente</i>	19/04/2007	29/04/2010
Massimo Saracino <i>Sindaco Effettivo</i>	19/04/2007	29/04/2010
Mario Stefano Luigi Ravaccia <i>Sindaco Effettivo</i>	19/04/2007	29/04/2010
Stefano Biordi <i>Sindaco Supplente</i>	19/04/2007	29/04/2010
Patrizia Pascerini <i>Sindaco Supplente</i>	19/04/2007	29/04/2010

8.2 Ruolo del Collegio

Il Collegio vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa di Datalogic, verificando, con gli amministratori e con i principali esponenti delle diverse funzioni aziendali, che le iniziative imprenditoriali intraprese rispondano realmente all'interesse di Datalogic e che si trattino, in ogni caso, di operazioni poste in essere con la dovuta trasparenza.

Il Collegio, inoltre, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal fine, il Collegio ottiene dagli amministratori periodiche informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate da Datalogic e dalle società controllate, oltreché sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.


Il Collegio acquisisce conoscenza e vigila, per quanto di propria competenza, sull'evoluzione dell'attività sociale e, più in generale, del Gruppo Datalogic, in ragione delle informazioni reperite:

- a) nel corso delle riunioni del Consiglio, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione;
- b) nel corso delle periodiche verifiche documentali effettuate;
- c) presso i responsabili delle diverse funzioni aziendali;
- d) tramite lo scambio di dati con la Società di Revisione.

Per quanto riguarda il sistema di controllo interno, il Collegio vigila sull'adeguatezza dello stesso verificando, altresì mediante la partecipazione alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno, la capacità di Datalogic e delle società da questa controllate di raggiungere gli obiettivi aziendali programmati.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio valuta in via esclusiva (i) le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico e (ii) il piano di lavoro predisposto per la revisione, nonché vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile.

Nel corso dell'Esercizio Sociale 2010 il Collegio si è riunito 6 (sei) volte, in particolare in data 1° marzo, 8 marzo, 13 aprile, 29 aprile, 21 luglio e 19 ottobre.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'D', located at the bottom right of the page.

9. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La funzione *Investor Relations* garantisce la corretta gestione dei rapporti con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli azionisti privati italiani ed esteri.

Il responsabile di funzione, che supervisiona la gestione dei rapporti con gli investitori, è il *Chief Financial Officer*, Dott. Marco Rondelli, nella sua qualità di *Investor Relator*.

La funzione *Investor Relations*, nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione, rende disponibile sul sito www.datalogic.com - sezione *Investor Relations* la documentazione contabile, finanziaria e societaria riguardante Datalogic, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate e/o comunque *price sensitive*.

10. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti ed a cui compete deliberare:

- a) in via ordinaria in merito all'approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio, alla nomina dei componenti il Collegio e del loro Presidente, alla determinazione dei compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell'incarico di controllo contabile, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- b) in via straordinaria in merito alle modificazioni dello Statuto ed alle operazioni di carattere straordinario quali gli aumenti di capitale, le fusioni e le scissioni, fatto salvo quanto attribuito alla competenza del Consiglio.

In ossequio al criterio applicativo 11.C.4. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere le decisioni di competenza assembleare.

Nel corso dell'Esercizio Sociale 2010 si è tenuta un'unica Assemblea degli azionisti, in particolare in data 29 Aprile.

Per ulteriori informazioni in merito alle regole di funzionamento dell'Assemblea, alle modalità di partecipazione alla stessa, alla relativa documentazione, nonché in merito ai diritti degli azionisti, con particolare riferimento al diritto di intervento, si rimanda all'apposita sezione del sito www.datalogic.com.



11. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

a) Gruppo Datalogic e modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001

La struttura del Gruppo Datalogic⁴³, finalizzata a supportare un modello di *business* focalizzato per prodotto e per mercato, si articola in tre divisioni strategiche operanti in Europa, America, Asia e Oceania:

✚ Scanning

✚ Automation

✚ Mobile

Nell'ambito di tale struttura, Datalogic ha mantenuto la responsabilità di definire la visione, la strategia, i valori e le politiche del Gruppo Datalogic svolgendo un'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss., del Codice Civile.

Al vertice delle tre divisioni strategiche figurano le seguenti società, direttamente e interamente controllate da Datalogic:

✚ Datalogic Scanning Group S.r.l.

✚ Datalogic Automation S.r.l.

✚ Datalogic Mobile S.r.l.

Come evoluzione del percorso intrapreso in data 12 maggio 2005 da Datalogic tramite l'adozione, a livello di Gruppo, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, nel corso dell'Esercizio Sociale 2010 le società Datalogic Automation S.r.l., Datalogic Mobile S.r.l. e Datalogic Scanning Group S.r.l. hanno formalizzato l'adozione e attuazione di un proprio Modello 231, risultante dall'analisi dei rischi di reato connessi alle rispettive attività svolte, coerente con i principi espressi dal D.Lgs. 231/01 ed in linea con la *best practice* nazionale.

⁴³ Per un'analisi completa della struttura aggiornata del Gruppo si rimanda al chart pubblicata sul sito internet www.datalogic.com – sezione *Investor Relations* – Struttura del Gruppo.

Pertanto, alla data di pubblicazione della presente Relazione Corporate, nell'ambito del Gruppo Datalogic risultano implementati i seguenti modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001:

1. modello di organizzazione, gestione e controllo di Datalogic S.p.A.;
2. modello di organizzazione, gestione e controllo di Datalogic Automation S.r.l., società di diritto italiano interamente controllata da Datalogic S.p.A.⁴⁴;
3. modello di organizzazione, gestione e controllo di Datalogic Mobile S.r.l., società di diritto italiano interamente controllata da Datalogic S.p.A.⁴⁵;
4. modello di organizzazione, gestione e controllo di Datalogic Scanning Group S.r.l., società di diritto italiano interamente controllata da Datalogic S.p.A.⁴⁶

b) Procedura di autovalutazione del Consiglio


In data 27 gennaio 2011, in considerazione del criterio applicativo 1.C.1., lett. g), del Codice di Autodisciplina (ai sensi del quale *"il consiglio di amministrazione (...) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna"*), su proposta degli amministratori indipendenti, il Consiglio ha deliberato in merito ad una specifica e strutturata procedura di autovalutazione prevedendo, in particolare, (i) l'adozione di un questionario, quale strumento per la raccolta delle opinioni dei membri del Consiglio e (ii) l'individuazione del Collegio quale organo preposto alla raccolta e all'elaborazione dei risultati emersi dal questionario.

In data 7 marzo 2011, sulla base dei risultati emersi dal questionario relativo all'Esercizio Sociale 2010, così come raccolti ed elaborati dal Collegio, il Consiglio ha deliberato

⁴⁴ Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Datalogic Automation S.r.l. che ha deliberato l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ha altresì deliberato la costituzione di un proprio Organismo di Vigilanza.


⁴⁵ Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Datalogic Mobile S.r.l. che ha deliberato l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ha altresì deliberato la costituzione di un proprio Organismo di Vigilanza.

⁴⁶ Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Datalogic Scanning Group S.r.l. che ha deliberato l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ha altresì deliberato la costituzione di un proprio Organismo di Vigilanza.



- a) la conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio, nonché del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno;
- b) di riconoscere, con riferimento a ciascun amministratore indipendente, la sussistenza dei requisiti di indipendenza e l'assenza di relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere la sua autonomia di giudizio;
- c) di valutare il sistema di controllo interno di Datalogic adeguato, efficace ed effettivamente funzionante.

Ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera a), del T.U.F., si precisa che Datalogic, con riferimento all'Esercizio Sociale 2010, non ha posto in essere pratiche di governo societario ulteriori rispetto a quelle indicate nei paragrafi precedenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a star in the center and the text "LEGITTIMATO DI FERNANDO N. IN BOLOGNA" around the perimeter.


MOZIONE - PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G1 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.990.501	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G2 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	C
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.637.380	99,139%
CONTRARI	353.121	0,861%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G3 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCURI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCURI MORENO		53.121	0,091	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.937.380	99,870%
CONTRARI	53.121	0,130%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G4 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.990.501	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G5 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G6 » al
N. 4.648 di raccolta



PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.937.380	99,870%
CONTRARI	53.121	0,130%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « GY » al
N. 4.648 di raccolta




MOZIONE - PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « 68 » al
N. 4.678 di raccolta




PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.990.501	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G9 » al
N. 4.648 di raccolta




MOZIONE - PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G 10 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.937.380	99,870%
CONTRARI	53.121	0,130%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G 11 » al
N. 4.648 di raccolta




MOZIONE - PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « 612 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	C
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.637.380	99,139%
CONTRARI	353.121	0,861%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G13 » al
N. 4.648 di raccolta




MOZIONE - PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G14 » al
N. 4.648 di raccolta




PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.990.501	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G15 » al
N. 4.648 di raccolta




MOZIONE - PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	A
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	A
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SERVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	A

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	39.435.210	96,206%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.555.291	3,794%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G 16 » al
N. 4.648 di raccolta



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORD.
ESITO VOTAZIONE

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AXA WORLD FUND		MERCIARI MORENO		300.000	0,513	F
2	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		SPAFID S.P.A. (BATTISTEL ALESSANDRA)		1.202.170	2,057	F
3	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		SELVATICI ANDREA		560	0,001	F
4	HYDRA SPA		RICCI GABRIELE		39.434.650	67,471	F
5	JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		MERCIARI MORENO		53.121	0,091	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	40.990.501	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	40.990.501	100,000%

ALLEGATO « G14 » al
N. 4.648 di raccolta

